

**2026**

# **MASSIMARIO**

## **COMPOSIZIONE NEGOZIATA**

**5° EDIZIONE**

**CON 30 NUOVE MASSIME**

D.L. 24 agosto 2021, n. 118

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14



Camera di Commercio  
Pistoia-Prato

## INDICE GENERALE

<b>PRESUPPOSTI DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA</b> .....	7
Società in liquidazione volontaria - Accesso alla CNC - Ammissibilità .....	7
Dovere di correttezza e buona fede - Soci e garanti.....	7
<b>EFFICACIA DELLE MISURE PROTETTIVE</b> .....	8
Affinché la domanda di accesso alla composizione negoziata possa precludere l'apertura della liquidazione giudiziale risulta necessario che sia accompagnata dalla richiesta di misure protettive .....	8
Il divieto di pronuncia della sentenza di fallimento non presuppone la conferma o la modifica della misura da parte del giudice.....	8
Il divieto di pronuncia della sentenza di fallimento opera anche quando l'istanza (di fallimento) è proposta da un lavoratore .....	8
Durata e cessazione del divieto di pronuncia della sentenza di liquidazione giudiziale ex art. 18, comma 4, CCII.....	8
Procedimento pendente su ricorso ex art. 700 c.p.c. - Improcedibilità .....	8
Necessità di iscrizione nel Registro delle imprese dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto .....	9
Inammissibilità di misure protettive <i>erga omnes</i> .....	9
Ammissibilità di misure protettive <i>erga omnes</i> .....	9
Necessità di determinare con precisione il contenuto delle misure protettive e cautelari e i soggetti passivi .....	10
Richiesta di misure protettive selettive .....	10
Misure protettive o cautelari richieste solo nei confronti di alcuni creditori – Necessità di motivazione della scelta selettiva .....	10
Diniego di sospensione di contratto pendente.....	10
Inammissibilità della domanda di accertamento dell'inefficacia dell'ipoteca giudiziale.....	10
Domanda cautelare di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria - Inammissibilità.....	11
Domanda cautelare di ripristino della disponibilità delle somme pignorate - Inammissibilità .....	11
Caratteristiche dei soggetti passivi destinatari delle misure protettive .....	11
Ammissibilità di misure protettive inibitorie dello sfratto del terzo locatore .....	11
Possibilità di estendere le misure protettive al patrimonio dei fideiussori - Insussistenza.....	12
Sospensione dei pagamenti erariali e previdenziali come misura protettiva - Esclusione .....	12
Ammissibilità della misura consistente nella sospensione di contratti bancari con divieto di estinzione .....	12
La revoca o sospensione degli affidamenti bancari può essere disposta dalla banca solo in presenza di un giustificato motivo da comunicarsi per iscritto al ricorrente .....	12
Misure cautelari - Possibilità di disporre l'obbligo di prosecuzione del contratto anche dopo la scadenza contrattuale - Insussistenza.....	12
Termine di durata delle misure protettive - Sospensione feriale - Insussistenza .....	13
Contestazione circa l'inizio o la prosecuzione di azione esecutiva in violazione della misura protettiva concessa .....	13
Estensione delle misure in favore dei garanti della società - Ammissibilità .....	13
Misure costituenti effetto "naturale" dell'istanza di conferma delle misure protettive.....	13
Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive da parte dei creditori - Presupposto per l'applicazione dell'art. 48 bis DPR n. 633/1972 - Insussistenza.....	14

<b>COMPETENZA PER TERRITORIO .....</b>	<b>15</b>
Incompetenza del tribunale avanti al quale pendono procedimenti esecutivi nei confronti dell'imprenditore.....	15
Incompetenza del Tribunale fallimentare circa l'inefficacia di misure cautelari già adottate da altro Giudice .....	15
Richiesta di conferma delle misure protettive - Tribunale competente.....	15
Determinazione della competenza territoriale ai soli sensi dell'art. 27 CCII - Inapplicabilità dell'art. 28 CCII -	
Irrilevanza del trasferimento della sede legale entro l'anno .....	15
<b>RICORSO AL TRIBUNALE E FISSAZIONE DELL'UDIENZA .....</b>	<b>16</b>
Destinatari del ricorso al tribunale e del provvedimento di fissazione dell'udienza .....	16
Destinatari in caso di richiesta di misure protettive rivolta <i>erga omnes</i> .....	16
Modalità di notifica del ricorso al tribunale e del provvedimento di fissazione dell'udienza .....	16
Disposizioni circa la relazione da depositarsi a cura dell'esperto.....	16
Rispetto del contraddittorio.....	16
Integrazione documentale .....	17
Effetti del tardivo deposito del ricorso per la conferma delle misure protettive .....	17
Conferma o modifica misure protettive e cautelari - Proponibilità di nuova domanda in assenza di previa pubblicazione della istanza a Registro imprese - Inammissibilità.....	17
Nuova domanda ex art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 14/2019 - Omessa reiterazione dell'iter disciplinato dall'art. 18 D.Lgs. n. 14/2019 - Inammissibilità.....	17
Effetti della mancata pubblicazione del numero di ruolo nel Registro delle imprese .....	17
Omissione della pubblicazione nel Registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento - Mera irregolarità sanabile.....	18
Perentorietà del termine per la conferma delle misure protettive temperata dalla possibilità, prevista dal comma 3 dell'art. 19, di riproporre la domanda .....	18
Riunione delle procedure relativa ad imprese appartenenti ad un gruppo - Potere del Giudice - Insussistenza .....	18
<b>PRESUPPOSTI PER LA CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE .....</b>	<b>19</b>
Conferma misure protettive - Presupposti .....	19
Necessità dell'esistenza di una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento .....	19
Mancanza di prospettive di risanamento .....	19
Conferma delle misure protettive - Insolvenza dell'imprenditore - Irrilevanza .....	19
Necessità compresenza di <i>fumus boni iuris</i> e <i>periculum in mora</i> .....	20
Diniego di conferma in presenza di un marcato disequilibrio economico/finanziario .....	20
Diniego di conferma se la liquidazione costituisce l'unico mezzo per addivenire alla soddisfazione dei creditori .....	20
Limitazione dell'effetto temporale delle misure protettive nei confronti di alcuni creditori.....	20
Prospettiva squisitamente liquidatoria - Esclusione.....	21
Esclusione dei piani con finalità liquidatorie - Irrilevanza della prospettiva del miglior soddisfacimento dei creditori .....	21
Diniego di conferma in presenza di pluralità di elementi che evidenziano la condizione di insolvenza irreversibile stante l'assenza di ragionevole prospettiva di risanamento .....	21
Misura protettiva erroneamente qualificata come misura cautelare .....	21
Misure cautelari - Ammissibilità di un separato ricorso e riproposizione di domande precedentemente non accolte - Sussistenza.....	21

Istanza di conferma delle misure protettive contestuale a istanza di pronuncia di misure cautelari - Decisione separata delle istanze - Ammissibilità.....	22
Misure cautelari - Durata e contenuto - Limiti .....	22
Richiesta misure cautelari - Inibizione rimedi contrattuali per mancato pagamento di debiti correnti - Assenza di periculum in mora- Rigetto.....	22
Misure cautelari - Sospensione dei pagamenti - Divieto temporaneo di attivazione della garanzia MCC - Ammissibilità.....	22
Misure cautelari - Inibizione del potere di revoca degli amministratori - Inammissibilità .....	22
Misure cautelari - Durata complessiva - Limite .....	22
Misure cautelari - Scioglimento dei contratti pendenti - Sospensione dell'obbligo di rimborso dei finanziamenti ....	23
Misure cautelari - DURC - Ordine di rilascio - Inammissibilità - Accertamento funzionale dei presupposti - Ammissibilità.....	23
Misure cautelari - Destinazione di canoni di locazione di beni pignorati in conto dedicato e vincolato all'ordine dell'esperto - Ammissibilità .....	23
Richiesta di concessione inaudita altera parte di misure cautelari - Accoglimento parziale.....	23
Differenze nei presupposti di conferma di misure protettive e misure cautelari .....	23
Possibilità di applicazione del divieto previsto dall'art. 18, comma 5, CCII ai contratti bancari autoliquidanti - Sussistenza.....	24
Impresa in liquidazione - Assenza di possibilità di risanamento - Rigetto .....	24
Necessità di tenere conto della sommarietà delle informazioni disponibili in fase iniziale .....	24
Caratteristiche del parere reso dall'esperto .....	24
Necessità di invio all'esperto di una dichiarazione avente valore di autocertificazione sulle effettive prospettive di risanamento .....	25
Conferma in assenza di azioni esecutive .....	25
Possibilità di conferma di misura protettiva consistente nella protezione anche dall'azione di sfratto - Sussistenza.	25
Presupposti per la conferma delle misure nei confronti di impresa in liquidazione .....	25
Necessità di un piano finanziario per i successivi 6 mesi.....	25
Validità di un piano industriale ancora in fase di perfezionamento .....	25
Piano di risanamento - Specificazione degli interventi - Necessità .....	26
Piano di risanamento non compiutamente definito - Ammissibilità.....	26
Mancata adesione alle trattative del solo creditore strategico - Ostatività ai fini della concessione delle misure - Insussistenza .....	26
Diniego di conferma delle misure protettive in ipotesi di cessione in largo anticipo dell'azienda e di contrarietà dei maggiori creditori .....	26
Possibilità di conferma anche in ipotesi di percorso alternativo individuato dall'esperto .....	26
Concessione di ulteriori misure protettive - Abuso del diritto .....	27
Possibilità di concedere misure consistenti nel divieto di proporre azioni monitorie, ingiunzioni di pagamento o intimazioni di pagamento - Insussistenza .....	27
Applicabilità delle misure protettive anche nei confronti garante - Sussistenza .....	27
Misure cautelari aventi il medesimo contenuto delle misure protettive tipiche - Ammissibilità .....	27
Possibilità di emettere un provvedimento di sospensione dell'efficacia della decisione di non conferma delle misure protettive - Sussistenza.....	27
Archiviazione del segretario generale della camera di commercio - Natura amministrativa del provvedimento - Insindacabilità da parte del giudice .....	28

<b>ISTANZE DI GRUPPO</b> .....	29
Composizione negoziata di gruppo e interessi contrapposti delle singole imprese.....	29
Istanza di conferma misure protettive da parte di società del gruppo - Criterio di individuazione del Tribunale competente per territorio in mancanza di assolvimento dell'obbligo pubblicitario ex art. 2497 bis c.c. ....	29
<b>PROROGA E REVOCA DELLE MISURE PROTETTIVE</b> .....	30
Differenza di presupposti per conferma e rinnovo delle misure protettive e cautelari.....	30
Misure protettive - Pluralità delle proroghe - Configurabilità e presupposti .....	30
Misure protettive - Proroga della durata - Condizioni.....	30
Ostatività alla proroga in ragione dello stato di insolvenza dell'impresa istante - Insussistenza.....	30
Domanda di proroga delle misure - Necessità di fissazione di un'udienza per la discussione - Insussistenza.....	31
Violazione dei doveri di lealtà, trasparenza e correttezza - Automaticità della revoca delle misure - Insussistenza... ..	31
Errata individuazione del soggetto deputato alla nomina dell'esperto in considerazione del requisito soggettivo del richiedente - Legittimità della revoca de plano delle misure protettive - Sussistenza.....	31
Proroga delle misure protettive e acquisizione del parere dell'esperto .....	31
Proroga misure protettive, non necessità del contraddittorio .....	31
L'istanza di proroga delle misure protettive va rimessa al contraddittorio dei creditori interessati .....	32
Proroga delle misure protettive finalizzata anche al contrasto dell'inerzia dei creditori - Possibilità.....	32
Richiesta di proroga delle misure protettive che interessi non la generalità ma un creditore determinato .....	32
Composizione negoziata - Misure protettive - Proroga - Accordo con unico creditore .....	32
Imprenditore che viene meno ai doveri di buona fede, correttezza e leale collaborazione con l'esperto - Revoca misure protettive .....	32
Misure protettive - Durata massima.....	32
Inammissibilità dell'ampliamento delle misure protettive in sede di proroga.....	33
<b>RECLAMO</b> .....	34
Reclamo avverso il rigetto dell'istanza di conferma - Rigetto del reclamo e conferma del provvedimento iniziale.....	34
Proroga misure protettive - Reclamo ex art. 19 CCII - Incompatibilità con concordato preventivo.....	34
Reclamo avverso la revoca di misure protettive pronunciata in considerazione della pregressa istanza di apertura liquidazione giudiziale - Accoglimento.....	34
Reclamo - Accoglimento - Reviviscenza misure protettive.....	34
Misure protettive tipiche - Conferma in sede di reclamo - Termine scaduto - Rimessione in termini.....	34
<b>RAPPORTO TRA COMPOSIZIONE NEGOZIATA E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI</b> .....	35
Rapporto tra istanza di nomina dell'esperto e possibilità di pronunciare sentenza dichiarativa di fallimento .....	35
Conferma in pendenza di procedimento prefallimentare .....	35
L'istanza per apertura della liquidazione giudiziale non impedisce l'accesso alla composizione negoziata .....	35
Pendenza di procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale - Preclusione - Insussistenza.....	35
Pendenza procedimento unitario proposto da qualsiasi soggetto legittimato – Limite all'accesso della composizione negoziata ex art. 25- <i>quinquies</i> CCII.....	35
Pendenza del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale - Inammissibilità a prescindere dal soggetto ricorrente.....	36
Proroga misure protettive - Reclamo ex art. 19 CCII - Incompatibilità con concordato preventivo.....	36

Reclamo avverso la revoca di misure protettive pronunciata in considerazione della pregressa istanza di apertura liquidazione giudiziale - Accoglimento.....	36
Prededuzione nella successiva liquidazione giudiziale - Esclusione .....	36
Precedente pendenza di una procedura per l'apertura di liquidazione giudiziale - Ammissibilità .....	36
<b>COMPITI E RUOLO DELL'ESPERTO.....</b>	<b>37</b>
Legittimazione dell'esperto a richiedere misure cautelari - Insussistenza .....	37
Svolgimento in concreto delle trattative in assenza dell'esperto e al di fuori dell'ambiente tipico della composizione negoziata.....	37
Invalità della procura conferita per l'istanza di fallimento - Giudizio non necessario per la soddisfazione dei diritti dei creditori.....	37
Durata dell'incarico dell'esperto - Proroga richiesta dalle parti .....	37
Durata dell'incarico dell'esperto - Proroga ex lege.....	37
Misura massima del compenso di difensori e <i>advisors</i> .....	38
Conferma misure protettive - Parere dell'esperto .....	38
Il ruolo di monitoraggio dell'esperto sulle misure cautelari ai soci .....	38
Attività successive alla scadenza - Limiti.....	38
La prosecuzione delle funzioni dell'Esperto post-chiusura per la gestione del conto vincolato .....	38
<b>EFFETTI DELLE MISURE PROTETTIVE SUL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI .....</b>	<b>39</b>
Sospensione della procedura esecutiva senza liberazione delle somme oggetto del pignoramento .....	39
<b>CESSIONE DELL'AZIENDA .....</b>	<b>40</b>
Criteri per il rilascio dell'autorizzazione del Tribunale alla cessione dell'azienda .....	40
Richiesta di autorizzazione all'affitto di azienda con proposta irrevocabile di trasferimento, al termine dello stesso	40
Trasferimento di azienda - Autorizzazione - Requisiti .....	40
Trasferimento di azienda - Esenzione art. 2560 c.c. ....	40
Cessione del ramo di azienda - Esclusione degli effetti ex art. 2560, comma 2, c.c. - Principio di competitività - Condizione imprescindibile.....	41
Autorizzazione ex art. 22 CCII - Affitto d'azienda - Necessità - Esclusione .....	41
Autorizzazioni ex art. 22 CCII - Cessione d'azienda - Cessionario non individuato - Non autorizzabile.....	41
Cessione di azienda - Miglior soddisfazione dei creditori - Giudizio prognostico.....	41
Cessione d'azienda - Autorizzazione - Requisiti.....	41
Cessione d'azienda - Autorizzazione - Funzione .....	42
<b>AUTORIZZAZIONI DEL TRIBUNALE E RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI .....</b>	<b>43</b>
La nomina dell'esperto non è condizione necessaria per ottenere l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili (1).....	43
La nomina dell'esperto non è condizione necessaria per ottenere l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili (2).....	43
Inammissibilità di stanza cautelare di sospensione di un contratto di anticipazione bancaria formalizzata all'udienza di comparizione per la conferma delle misure protettive .....	43
Finanziamenti prededucibili - Strumentalità del finanziamento alla continuità aziendale .....	43
Richiesta di nuova autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili: necessità di conferma nomina dell'esperto e dell'ausiliario già nominati per precedente finanziamento .....	44

Nuovo finanziamento prededucibile - Autorizzazione.....	44
Accoglimento istanza di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili inizialmente rigettata.....	44
<b>CONCORDATO SEMPLIFICATO .....</b>	<b>45</b>
Possibilità di applicazione - Rapporto tra vecchia e nuova disciplina .....	45
Ammissibilità delle misure protettive - Insussistenza - Ammissibilità delle misure cautelari atipiche - Sussistenza ...	45
Domanda di conferma delle misure protettive e cautelari - Applicabilità degli art. 54 e 55 CCII - Accoglimento .....	45
Praticabilità dell'ADR con transazione fiscale - Accessibilità al concordato semplificato - Esclusione.....	45
Concordato semplificato, elusivo il cambio di sede nell'anno precedente .....	45
Ritualità della proposta e vaglio di ammissibilità .....	46
Ritualità della proposta e Relazione finale dell'esperto - Requisiti .....	46
Modifica della proposta nel Concordato Semplificato .....	46
Concordato semplificato di gruppo .....	46
Proposta contenente esposizione di dati incompleti e non fedelmente riportati - Omologa - Rigetto .....	46
Buona fede nella conduzione delle trattative.....	47
Pagamento dei crediti.....	47
Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.....	47
Modifica del piano - Tempistiche e presupposti.....	47

## PRESUPPOSTI DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

### Società in liquidazione volontaria - Accesso alla CNC - Ammissibilità

L'accesso allo strumento della composizione negoziata della crisi non è precluso né all'impresa in stato di liquidazione volontaria né all'impresa che seppur non in liquidazione predisponga e presenti un piano liquidatorio finalizzato alla risoluzione della crisi, poiché l'espressione "ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa", contenuta nell'art. 2 del D.L. n. 118/2021 e ora trasfusa nell'art. 12 del CCII, deve, a seconda dei casi e in particolare della gravità della crisi dell'istante, ritenersi comprensiva tanto del risanamento dell'impresa tramite una prosecuzione (totale o parziale) dell'attività in continuità diretta o indiretta, quanto del risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa stessa tramite la soddisfazione dei creditori anche con i proventi della liquidazione dell'attività.

*Trib. Perugia, 15 luglio 2024*



### Dovere di correttezza e buona fede - Soci e garanti

In tema di composizione negoziata, il dovere di correttezza e buona fede sancito dall'art. 4 CCII, valendo per tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza, viene in rilievo senz'altro anche per i soci e i garanti della società debitrice; l'obbligo di soci e garanti di improntare il proprio comportamento ad assoluta correttezza e trasparenza non è rispettato se il loro impegno a sostenere la ristrutturazione si sostanzia in condotte che si palesino non rispondenti all'obiettivo del risanamento.

*Trib. Milano, 10 febbraio 2025*

## EFFICACIA DELLE MISURE PROTETTIVE

### **Affinché la domanda di accesso alla composizione negoziata possa precludere l'apertura della liquidazione giudiziale risulta necessario che sia accompagnata dalla richiesta di misure protettive**

La presentazione da parte dell'imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario di una domanda di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa non impedisce che nei suoi confronti sia proposta dai creditori, o come nello specifico dal P.M., istanza di liquidazione giudiziale, né la prosecuzione di quel procedimento laddove già avviato, e, se la sua domanda di nomina dell'esperto ex art. 12, primo comma, C.C.I. e quella successiva di cui all'art. 17, primo comma, C.C.I. non risulta accompagnata dalla richiesta, ai sensi dell'art. 18, comma 1, C.C.I. di concessione delle misure protettive di cui all'art. 1, lettera p), impedisce l'apertura della liquidazione giudiziale; ciò in quanto il quarto comma di detto articolo prevede che "dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive" ed in quanto alla revoca delle misure protettive va equiparata la mancata richiesta esplicita di quelle misure, non risultando possibile, anche laddove da considerarsi implicitamente richieste, possano essere confermate in assenza di una richiesta in tal senso da parte dell'interessato

*Corte d'Appello di Firenze, Sez. II civ., 21 marzo 2023*

### **Il divieto di pronuncia della sentenza di fallimento non presuppone la conferma o la modifica della misura da parte del giudice**

Il divieto di pronunciare sentenza di fallimento nei confronti del debitore che abbia domandato l'applicazione di misure protettive del patrimonio, dal giorno della pubblicazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi d'impresa fino alla conclusione delle trattative, costituisce un effetto di legge (art. 6, comma 4, d.l. n. 118/2021), che non presuppone, né richiede, la conferma o la modifica della misura da parte del giudice.

*Trib. Roma, 3 febbraio 2022*

### **Il divieto di pronuncia della sentenza di fallimento opera anche quando l'istanza (di fallimento) è proposta da un lavoratore**

In tema di composizione negoziata della crisi, l'inibitoria della dichiarazione di fallimento fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, ex art. 6, comma 4, del D.L. n. 118/2021, opera anche quando l'istanza di fallimento sia proposta da un lavoratore, in quanto il *favor* che giustifica l'esclusione delle misure protettive per i crediti dei lavoratori non può estendersi fino a consentire loro di instare per la dichiarazione di fallimento nonostante l'iscrizione dell'istanza di composizione negoziata nel registro delle imprese.

*App. Potenza, 27 dicembre 2022*



### **Durata e cessazione del divieto di pronuncia della sentenza di liquidazione giudiziale ex art. 18, comma 4, CCII**

In tema di composizione negoziata della crisi, l'efficacia della misura protettiva prevista dall'art. 18, comma 4, CCII (consistente nel divieto di pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dell'insolvenza) opera sino al termine del percorso di composizione negoziata (sia che esso avvenga per conclusione delle trattative, sia per archiviazione) e non è legata all'indicazione di un termine di durata temporale rimesso alla determinazione del giudice (fattispecie in cui il primo Giudice aveva invece assoggettato il divieto di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza al termine di 120 giorni).

*Trib. Reggio Emilia, 7 ottobre 2025*

### **Procedimento pendente su ricorso ex art. 700 c.p.c. - Improcedibilità**

Il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso nei confronti di un'impresa debitrice che nelle more dello stesso ha depositato l'istanza per l'applicazione delle misure protettive e contestualmente il ricorso per la conferma di tali misure nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi di impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 D.L. n. 118/2021 (convertito con L. n. 147/2021) non può essere sospeso, dovendo essere dichiarato improcedibile atteso che la sospensione del procedimento cautelare non è prevista dalla legge, diversamente da quanto l'art. 623 c.p.c. prevede per l'esecuzione forzata.

*Trib. Treviso, 18 luglio 2022*

### **Necessità di iscrizione nel Registro delle imprese dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto**

In ambito di composizione negoziata della crisi, le misure protettive ex art. 6 D.L. n. 118/2021 producono i loro effetti soltanto dal momento della pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione delle misure e dell'accettazione dell'esperto. La necessità, a fini dell'apertura dell'ombrello protettivo, della pubblicazione congiunta, tanto dell'istanza quanto dell'accettazione, è postulata, sia dal dato letterale degli artt. 6 e 7 che contengono un riferimento complessivo all'una e all'altra, sia dalla ratio sottesa al sistema della composizione, che può dirsi effettivamente avviato solo quando l'esperto abbia assunto il proprio ufficio.

*Trib. Brescia, 2 dicembre 2021*

### **Inammissibilità di misure protettive erga omnes**

Deve ritenersi inammissibile la richiesta di imporre genericamente a tutti i creditori il divieto di acquisire diritti di prelazione o di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell'impresa in pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi: i creditori ai quali sono inibite le attività descritte dall'art. 6, comma, del d.l. n. 1.18/2021 non sono, infatti, tutti quelli esistenti, ma soltanto quelli indicati dal debitore istante e concretamente limitati dalle misure richieste, il cui contenuto dovrà poi essere esattamente individuato ed eventualmente limitato dal giudice con l'ordinanza di conferma o di modifica sottoposta al suo esame.

*Trib. Roma, 3 febbraio 2022*

Le misure cautelari o protettive non possono essere concesse *erga omnes*, bensì nei confronti dei soli creditori specificamente individuati dal ricorrente in quanto titolari di una posizione suscettibile di pregiudicare la *par condicio creditorum*, i quali sono posti in grado di contraddire la domanda e di richiedere la revoca delle misure medesime, ferma restando la necessità di instaurare il contraddittorio con i terzi sui cui diritti le misure protettive o i provvedimenti cautelari dovessero incidere.

*Trib. di Bergamo, 24 febbraio 2022*

### **Ammissibilità di misure protettive erga omnes**

Quando le misure protettive vengono richieste dall'imprenditore in crisi in forma generale ed estesa, nell'ambito del procedimento di composizione negoziata, ritenuta l'assenza di controindicazioni da parte dell'esperto incaricato, esse vanno confermate dal Tribunale (*erga omnes*), perché altrimenti le trattative sarebbero inevitabilmente pregiudicate, se i creditori potessero agire individualmente in via esecutiva o potessero risolvere i contratti pendenti, precludendo così il piano di risanamento dell'impresa.

*Trib. Padova, 25 febbraio 2022*

È priva di fondamento la tesi della inammissibilità di una conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori. È la stessa normativa che attribuisce a dette misure effetto automatico e generalizzato verso tutti i creditori, esclusi i lavoratori, a partire dal giorno di pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto nel registro delle imprese. Esse, inoltre, possono essere limitate dal giudice, su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, a determinati creditori o categorie di creditori, ma si tratta di una facoltà, non di un obbligo dell'imprenditore, che dunque ben può chiederne la conferma *erga omnes*. Va, inoltre, rilevato che nel caso in cui l'imprenditore abbia notificato il ricorso a tutti i creditori non si pone alcuna questione relativa a una possibile lesione del contraddittorio

*Trib. Milano, 27 febbraio 2022*

In tema di composizione negoziata, il debitore può invocare una conferma *erga omnes* delle misure protettive previste dall'art. 6 D.L. n. 118/2021, qualora la protezione generalizzata sia funzionale a consentire l'adempimento del piano di risanamento attraverso l'impiego di tutte le risorse aziendali e ad assicurare l'esito positivo della composizione negoziata; spetta ai creditori nei cui confronti è integrato il contraddittorio rappresentare, infatti, le eventuali ragioni ostative all'applicazione delle misure in parola nei loro confronti.

*Trib. Bergamo, 05 aprile 2022*

E' ammissibile la richiesta dell'imprenditore di imporre genericamente a tutti i creditori il divieto di acquisire diritti di prelazione o di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell'impresa in pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi ogni qual volta il ricorrente abbia provato che, allo stato, le misure protettive appaiono strumentali al buon esito delle trattative, che appunto le stesse sarebbero inevitabilmente pregiudicate se i

creditori potessero agire individualmente nei confronti della società così precludendo la realizzazione del piano di risanamento.

*Trib. Salerno, 10 maggio 2022*

Nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi d'impresa, le misure protettive erga omnes vanno confermate qualora siano funzionali allo svolgimento delle trattative con i creditori ed a condizione che l'esperto confermi l'esistenza di uno squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario e ravvisi una ragionevole possibilità di risanamento (ancorché parziale) dell'impresa ed altresì che le misure richieste non arrechino ai creditori pregiudizi sproporzionati.

*Trib. Padova, 03 giugno 2022*

Spetta all'impresa che decida di accedere alla composizione negoziata, strumento che non presenta i connotati di una procedura concorsuale, la decisione circa la portata oggettiva e soggettiva delle misure protettive che nel caso concreto ritiene di invocare, essendo sua facoltà limitarne il contenuto e l'efficacia soggettiva. Si tratta dunque di misure potenzialmente *erga omnes* e la cui eventuale selettività è rimessa alla scelta dell'imprenditore in fase di accesso alla composizione negoziata o, eventualmente, al momento in cui ne richiede la conferma da parte del Tribunale.

*Trib. Torino, 17 ottobre 2023*

### **Necessità di determinare con precisione il contenuto delle misure protettive e cautelari e i soggetti passivi**

È inammissibile, in quanto generica, la richiesta di misure protettive e cautelari "che l'esperto dovesse ritenere necessarie o opportune per assicurare il buon esito delle trattative", tenuto conto della necessità di determinare con precisione il contenuto delle misure in questione ed i soggetti passivi ai quali notificare il ricorso ed il relativo decreto di fissazione dell'udienza.

*Trib. Milano, 24 febbraio 2022*

### **Richiesta di misure protettive selettive**

Dalla richiesta di misure protettive riguardanti procedure esecutive sul patrimonio dell'imprenditore è possibile escludere una specifica procedura nell'ambito della quale il trasferimento dell'immobile aggiudicato risulti conveniente e comunque non idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori nell'ambito di un eventuale riparto in sede concorsuale

*Trib. Torino, 23 febbraio 2022*

### **Misure protettive o cautelari richieste solo nei confronti di alcuni creditori – Necessità di motivazione della scelta selettiva**

In materia di composizione negoziata, non è possibile indagare nel merito l'opportunità di pronunciare una misura cautelare o di confermare una misura protettiva qualora il ricorrente non motivi adeguatamente le serie ragioni per cui - in una prospettiva di effettivo avvio di un percorso di risanamento da considerarsi praticabile sulla base dei presupposti fattuali - tali misure dovrebbero essere concesse o confermate con riguardo solo a determinati creditori.

*Trib. Catania, 14 giugno 2022*

### **Diniego di sospensione di contratto pendente**

La richiesta di sospensione di un contratto pendente rientra nella fattispecie disciplinata dall'art. 10, comma 2, D.L. 118/2021 il quale prevede una disciplina speciale, diversa dalle misure protettive del patrimonio e che, come tale, non può essere annoverata nelle misure cautelari previste dall'art. 7 del medesimo D.L.

*Trib. Ivrea, 10 febbraio 2022*

### **Inammissibilità della domanda di accertamento dell'inefficacia dell'ipoteca giudiziale**

Non può trovare accoglimento la domanda di accertamento dell'inefficacia dell'ipoteca giudiziale avanzata in sede di composizione negoziata in quanto, da un lato, tale misura non rientra tra quelle concedibili sulla base del suddetto istituto, dall'altro, si deve escludere la possibilità di applicazione in via analogica dell'art. 168 L. fall. non essendo ravvisabile né una lacuna normativa, posto che dalla lettera dell'art. 6, co.1, L.147/2021 – nella parte in cui sancisce l'impossibilità per i creditori di acquistare diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, "dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative" – si evince che non possono ritenersi

ex se inefficaci le prelazioni conseguite anteriormente alla presentazione di tale domanda, né una medesimezza tra le due fattispecie, non essendo l'istituto in esame qualificabile come procedura concorsuale.

*Trib. di Bergamo, 24 febbraio 2022*

NEW

#### **Domanda cautelare di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria - Inammissibilità**

Nel contesto della composizione negoziata va rigettata l'istanza cautelare volta alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria ottenuta da un creditore, trattandosi di misura dal carattere irreversibile e, pertanto, incompatibile con la natura tipicamente temporanea e provvisoria dei provvedimenti cautelari. Va anche richiamato il disposto dell'art. 2884 c.c., per cui la cancellazione dell'ipoteca può essere disposta solo in presenza di una statuizione giurisdizionale passata in giudicato ovvero di un provvedimento definitivo adottato dall'autorità competente.

*Trib. Milano, 4 luglio 2025*

NEW

#### **Domanda cautelare di ripristino della disponibilità delle somme pignorate - Inammissibilità**

In seno alla composizione negoziata va rigettata l'istanza cautelare finalizzata ad ottenere dai terzi pignorati - nei cui confronti operano le misure protettive e il correlato divieto di prosecuzione delle azioni esecutive - la liberazione dei conti correnti e il ripristino della disponibilità delle somme già sottoposte a vincolo, atteso che, con riferimento a tali somme non si configura alcuna sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi compiuti, i quali conservano la loro validità ed efficacia. Ciò in quanto, anche in questo contesto, la sospensione del processo esecutivo può solo operare ex nunc, secondo la regola generale dettata dall'art. 626 c.p.c. La misura richiesta, d'altronde, contrasterebbe con i principi di provvisorietà e strumentalità propri della tutela cautelare, determinando una devoluzione definitiva delle somme.

*Trib. Milano, 4 luglio 2025*

#### **Caratteristiche dei soggetti passivi destinatari delle misure protettive**

L'individuazione dei soggetti passivi destinati a subire gli effetti delle misure protettive eventualmente disposte a favore del debitore deve essere condotta con riguardo ai creditori che abbiano posto in essere condotte dalle quali possa evincersi una posizione "antagonista" rispetto all'imprenditore che conduce le trattative. In altri termini, deve trattarsi di soggetti che possano assumere a stretto giro iniziative potenzialmente lesive del patrimonio del ricorrente e quindi tali che, in difetto di misure protettive, le trattative condotte pur con l'ausilio dell'esperto verrebbero vanificate.

*Trib. Milano, 24 febbraio 2022*

#### **Ammissibilità di misure protettive inibitorie dello sfratto del terzo locatore**

Non appare di ostacolo alla conferma delle misure protettive, ai sensi dell'art. 7 dl. 118/2021, conv. con modificazioni dalla l. 147/2021, con specifico riferimento alla procedura esecutiva di sfratto, il fatto che tale procedimento abbia ad oggetto un bene di proprietà di terzi, non rientrante nel patrimonio dell'imprenditore in crisi, operando l'art. 6 del d.l. 118/21 esplicito riferimento alla inibitoria delle azioni che colpiscono non solo il patrimonio dell'imprenditore ma anche i "beni e i diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa".

La disposizione in esame estende dunque espressamente il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari anche ai beni, non facenti parte del patrimonio dell'imprenditore, "con i quali viene esercitata l'attività d'impresa" e tra questi appaiono ragionevolmente da includersi gli immobili presso cui viene esercitata l'impresa, a maggior ragione se si considera l'importanza che riveste il luogo di insediamento dell'attività ai fini della sua prosecuzione e della salvaguardia del valore dell'azienda.

La conferma delle misure protettive e in particolare il divieto di avviare la procedura di rilascio dell'immobile in questione appare pertanto funzionale allo svolgimento delle trattative con i creditori, nonché con la stessa proprietaria e con l'attuale conduttrice dell'immobile, finalizzate al raggiungimento di un accordo che consenta il risanamento dell'impresa e la prosecuzione dell'attività. Tale conferma non appare inoltre comportare un sacrificio sproporzionato per i creditori e per la locatrice, tenuto conto del limite temporale delle misure fissato dalla legge (120 giorni) e della possibilità di revocarle o abbreviarle, come previsto dall'art. 7, comma 6, d.l. 118/21, qualora successivamente emerga che esse non soddisfino l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.

*Trib. Asti, 03 marzo 2022*

### **Possibilità di estendere le misure protettive al patrimonio dei fideiussori - Insussistenza**

Le misure protettive nella composizione negoziata non possono estendersi al patrimonio dei soci fideiussori, non potendo essere equiparate le garanzie personali prestate da questi ultimi a beni strumentali al complesso produttivo aziendale, con la conseguenza che il fideiussore sovraindebitato deve necessariamente ricorrere a strumenti di regolazione differenti.

*Trib. Avellino, 5 dicembre 2022*

### **Sospensione dei pagamenti erariali e previdenziali come misura protettiva - Esclusione**

La sospensione dei pagamenti dei debiti iscritti a ruolo o oggetto di invito bonario nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS non è configurabile quale misura protettiva tipica della composizione negoziata della crisi d'impresa perché non è volta a paralizzare una qualche iniziativa dei creditori, bensì alla sospensione dell'esecuzione di prestazioni esigibili ex lege. Un simile misura potrebbe tutt'al più venire in considerazione come misura cautelare funzionale alla sospensione, per il periodo richiesto, degli effetti delle menzionate obbligazioni.

*Trib. Catania, 14 giugno 2022*

### **Ammissibilità della misura consistente nella sospensione di contratti bancari con divieto di estinzione**

E' ammissibile e, in presenza delle condizioni di legittimità del percorso di composizione negoziata, può quindi essere concessa nei confronti degli istituti di credito la misura cautelare atipica della sospensione di contratti bancari di affidamento e di finanziamento su fatture con divieto per detti istituti di estinguere, in qualsiasi forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria, allorché la misura richiesta sia funzionale allo svolgimento delle trattative ed al risanamento dell'impresa e, in via mediata, alla tutela della massa dei creditori, risultando, rispetto a tali finalità, recessivo l'interesse particolare del singolo creditore controparte contrattuale destinatario di una fase di attesa funzionale alla tutela della continuità dell'impresa e, nel suo complesso, delle prerogative del ceto creditorio.

*Trib. Parma, 10 luglio 2022*

### **La revoca o sospensione degli affidamenti bancari può essere disposta dalla banca solo in presenza di un giustificato motivo da comunicarsi per iscritto al ricorrente**

L'art. 16, comma 5, CCI non impedisce alle banche e agli intermediari finanziari di revocare o sospendere gli affidamenti bancari già concessi all'imprenditore per il solo fatto che abbia fatto accesso alla composizione negoziata, seppure revoca e sospensione non ne costituiscono un effetto immediato, fermo restando però che tale comportamento per essere giustificato deve essere in particolare richiesto dalla disciplina della vigilanza prudenziale e che risulta altresì necessario che gli stessi informino il debitore ricorrente delle ragioni della decisione assunta; ciò mediante comunicazione scritta in quanto, sebbene la predetta disposizione non specifichi la forma che l'informativa deve assumere, si presuppone debba essere redatta necessariamente in tale forma e ciò, altresì, anche nelle altre ipotesi in cui la banca faccia valere una giusta causa attinente al merito del rapporto contrattuale, considerato che: i) i contratti bancari sono soggetti alla forma scritta ad substantiam; ii) la forma scritta consente di cristallizzare le "ragioni della decisione assunta" e risponde, inoltre, ai principi di trasparenza e correttezza che improntano la disciplina dei rapporti bancari in genere, e quelli della composizione negoziata in particolare; iii) non vi è ragione di sottoporre a un trattamento differenziato la revoca o sospensione degli affidamenti a seconda che l'una e l'altra siano disposte in forza della disciplina di vigilanza prudenziale ovvero per altre ragioni. Il mancato rispetto di tale modalità è pertanto sufficiente a connotare in ogni caso in termini di illegittimità l'iniziativa del creditore bancario e a giustificare l'ordine del giudice al medesimo di dare esecuzione ai contratti pendenti e la fissazione da parte dello stesso giudice di un'indennità da corrispondersi per ogni giorno di ritardo nel dare esecuzione a quel suo provvedimento.

*Trib. di Verona, 22 gennaio 2024*

### **Misure cautelari - Possibilità di disporre l'obbligo di prosecuzione del contratto anche dopo la scadenza contrattuale - Insussistenza**

Non rientra nel perimetro applicativo dell'art. 18, comma 5, CCII, la possibilità di imporre di proseguire un rapporto contrattuale ormai cessato per il decorso del suo naturale termine in quanto tale norma si riferisce ai rapporti pendenti sino alla loro naturale scadenza; se infatti si ritenessero ammissibili misure cautelari che di fatto impongono un facere integrante l'instaurazione di una relazione giuridica, la misura cautelare consentirebbe non solo un esito che

non sarebbe raggiungibile nemmeno in via contenziosa, ma che non rappresenta nemmeno un'anticipazione dell'eventuale percorso di ristrutturazione.

*Trib. Modena, 26 dicembre 2022*

#### **Termine di durata delle misure protettive - Sospensione feriale - Insussistenza**

Al termine di durata delle misure protettive non si applica la sospensione feriale sia perché si tratta di un procedimento connotato da intrinseca urgenza, sia alla luce dell'art. 9, comma 1, CCII il quale in riferimento al procedimento di cui all'art. 19 CCII (disposizione, quest'ultima, che si pone in diretta continuità con quella di cui all'art. 7 del D.L. n. 118/2021) suggerisce di escludere che i termini ivi previsti siano "feriabili".

*Trib. Brescia, 5 agosto 2022*

La sospensione feriale dei termini non rileva per la determinazione della durata delle misure protettive concesse nell'ambito della composizione negoziata. Tali misure incidono su posizioni di diritto sostanziale, con un sacrificio momentaneo che si impone alle prerogative creditorie per favorire il buon esito delle trattative strumentali alla composizione della crisi. Sono sia la natura anche sostanziale degli effetti sia la necessità di evitare restrizioni sproporzionate nei confronti dei creditori ad orientare contro lo scomputo dalla durata delle misure protettive del tempo corrispondente alla sospensione feriale dei termini.

*Trib. Torino, 22 agosto 2022*

#### **Contestazione circa l'inizio o la prosecuzione di azione esecutiva in violazione della misura protettiva concessa**

Una volta che sia concessa la misura protettiva del divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive, ove un'azione esecutiva venisse ugualmente intrapresa, la questione relativa al se quell'azione potesse o meno essere iniziata o proseguita è demandata alla competenza esclusiva funzionale del Giudice dell'esecuzione e, pertanto, il provvedimento emesso ex art. 7 D.L. n. 118/2021 che si soffermasse su tali aspetti sarebbe abnorme in parte qua e, comunque, costituirebbe al più un mero parere del Giudice richiesto della misura, senza alcuna efficacia nell'ambito del procedimento esecutivo eventualmente intrapreso.

*Trib. Milano, 5 agosto 2022*

#### **Estensione delle misure in favore dei garanti della società - Ammissibilità**

Nella procedura di conferma delle misure protettive, ex art. 19 CCII, la società ricorrente può chiedere al Tribunale che ai creditori venga fatto divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive o cautelari o di acquisire diritti di prelazione se non concordati, oltre che nei confronti dell'imprenditore anche nei confronti dei garanti della società, i quali, resisi parte attiva nella procedura di composizione della crisi, abbiano messo i propri beni a disposizione del ceto creditorio.

*Trib. Venezia, 6 febbraio 2023*

#### **Misure costituenti effetto "naturale" dell'istanza di conferma delle misure protettive**

Costituiscono ulteriori effetti "naturali" dell'istanza di conferma di misure protettive, quelli che comportano che:

1. non può essere pronunciata nei confronti dell'imprenditore la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata (salvo che il Tribunale revochi le misure protettive), art. 18, comma 4, CCII;
2. i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di creditori anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di conferma delle misure (art. 18, comma 5, CCII);
3. fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi, non si applicano gli obblighi previsti a carico dell'imprenditore di cui agli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482 bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile (art. 20 CCII);
4. i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore (art. 46, comma 5, CCII).

Tali effetti si esplicano in modo automatico senza necessità di conferma da parte del Tribunale.

*Trib. Ivrea, 17 febbraio 2023*

**Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive da parte dei creditori - Presupposto per l'applicazione dell'art. 48 bis DPR n. 633/1972 - Insussistenza**

Nell'ambito della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, qualora il Giudice abbia disposto il divieto temporaneo per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore (concedendo le misure protettive richieste da quest'ultimo), non trova applicazione l'art. 48 bis DPR n. 633/1972, sicché in tale lasso temporale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica devono provvedere al regolare pagamento dei loro debiti nei confronti della società che ha avuto accesso alla procedura.

*Trib. La Spezia, 23 febbraio 2023*

## COMPETENZA PER TERRITORIO

### Incompetenza del tribunale avanti al quale pendono procedimenti esecutivi nei confronti dell'imprenditore

Competente per la conferma o l'adozione di misure protettive e per l'adozione di misure cautelari ex art. 7 D.L. n. 118/2021 è esclusivamente il tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa e non anche quello avanti al quale pendono procedimenti esecutivi nei confronti dello stesso imprenditore.

*Trib. Salerno, 4 febbraio 2022*

### Incompetenza del Tribunale fallimentare circa l'inefficacia di misure cautelari già adottate da altro Giudice

In materia di composizione negoziata, la competenza in ordine alla conferma delle misure protettive e cautelari spetta al Tribunale del luogo ove ha sede l'impresa richiedente e non al Giudice del luogo ove eventualmente già penda altra causa relativa ad una misura cautelare già adottata. Conseguentemente, il Tribunale fallimentare, in veste di Giudice cautelare, non può accertare in via incidentale l'inefficacia di una misura cautelare già adottata da altro Giudice, potendo tutt'al più, ove l'istanza sia avanzata nell'ambito della richiesta di misure protettive, pronunciarne l'inibitoria in caso di accoglimento della richiesta. (Nel caso di specie era stata avanzata in via cautelare la richiesta di accertare in via incidentale l'inefficacia del sequestro già disposto da altro Giudice).

*Trib. Roma, 6 ottobre 2022*

### Richiesta di conferma delle misure protettive - Tribunale competente

In tema di composizione negoziata della crisi d'impresa, il tribunale competente alla conferma delle misure protettive, ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII, è quello nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali e quindi dove avvengono le scelte gestionali, essendo per contro irrilevante, l'indicazione di una diversa sede in forza di "contratto di domiciliazione di azienda" (fattispecie in cui nel contratto di domiciliazione veniva espressamente esclusa la possibilità d'indicare tale domicilio quale sede operativa e/o domicilio di persone fisiche).

*Trib. Lucca, 9 dicembre 2022*

### **NEW** Determinazione della competenza territoriale ai soli sensi dell'art. 27 CCII - Inapplicabilità dell'art. 28 CCII - Irrilevanza del trasferimento della sede legale entro l'anno

Nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi, la competenza a provvedere sulla conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII spetta esclusivamente al tribunale individuato ai sensi dell'art. 27 CCII, anche in caso di trasferimento della sede entro l'anno, risultando inapplicabile l'art. 28 CCII sia perché non richiamato dall'art. 19, sia in ragione della sua collocazione sistematica nel titolo III del Codice, relativo agli strumenti di regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza.

*Trib. Brescia, 7 ottobre 2025*

## RICORSO AL TRIBUNALE E FISSAZIONE DELL'UDIENZA

### Destinatari del ricorso al tribunale e del provvedimento di fissazione dell'udienza

In tema di composizione negoziata, qualora il debitore abbia pubblicato nel Registro delle Imprese l'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio ex artt. 6 e ss. D.L. n. 118/2021, il ricorso per l'accesso alla composizione e il decreto di fissazione dell'udienza per la conferma delle misure in parola vanno notificati, dalla parte ricorrente, all'esperto e personalmente a ciascuno dei creditori, diversi dai lavoratori, che abbiano promosso procedure esecutive o cautelari nei confronti del ricorrente o siano intervenuti nei relativi procedimenti nonché agli eventuali destinatari di specifiche misure cautelari.

*Trib. Roma, 24 dicembre 2021*

Nel procedimento di conferma delle misure protettive ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 118/2021 convertito in L. n. 147/2021 il contraddittorio deve comprendere tutti i soggetti le cui sfere giuridiche patrimoniali e processuali possano essere attinte dal provvedimento che si chiede di adottare.

*Trib. Bergamo, 19 gennaio 2022*

Considerata la natura giudiziale del procedimento di cui all'art. 7 D.L. n. 118/2021, il debitore ha l'onere di instaurare il contraddittorio con i creditori che subirebbero gli effetti delle misure protettive in caso di loro conferma. L'omessa notifica rende pertanto inammissibile detta istanza.

*Trib. Milano, 24 febbraio 2022*

### Destinatari in caso di richiesta di misure protettive rivolta *erga omnes*

In tema di composizione negoziata, qualora la richiesta di misure protettive sia rivolta "*erga omnes*" e non sia riferita a determinati soggetti, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza per la conferma va disposta nei confronti dell'esperto e dei creditori che abbiano promosso azioni esecutive o cautelari o depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento.

*Trib. Firenze, 29 dicembre 2021*

### Modalità di notifica del ricorso al tribunale e del provvedimento di fissazione dell'udienza

La notifica ai destinatari del ricorso per l'accesso alla composizione e del decreto di fissazione dell'udienza per la conferma delle misure protettive deve eseguirsi:

- mediante strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica certificata se disponibile;
- nel caso la PEC non sia disponibile, all'indirizzo di posta elettronica non certificata per il quale sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
- nel caso in cui l'utilizzo delle suddette forme sia impossibile, mediante le forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.

*Trib. Roma, 24 dicembre 2021*

### Disposizioni circa la relazione da depositarsi a cura dell'esperto

Nel decreto con cui il Giudice fissa l'udienza per la discussione del ricorso volto alla conferma delle misure protettive il Giudice, oltre ad indicare i soggetti ai quali il provvedimento deve essere notificato, può richiedere all'esperto una relazione su elementi utili alla valutazione dei presupposti per l'accesso alla negoziazione, alla situazione economico-finanziaria del ricorrente e alle prospettive di risanamento.

*Trib. Avellino, 27 gennaio 2022*

### Rispetto del contraddittorio

In sede di procedura di composizione negoziata della crisi, l'istanza di misure cautelari specifiche nei confronti di alcuni creditori soltanto deve essere contenuta nel ricorso per la conferma delle misure protettive e non depositata con memoria integrativa, poiché in contrasto con la *ratio legis* del nuovo istituto fondato su trasparenza e *discovery*.

La richiesta formulata in una fase processuale di contraddittorio già avviato crea, infatti, un effetto "sorpresa" a svantaggio del creditore il quale, inconsapevole della specifica misura avanzata dalla parte ricorrente, non può articolare difese.

*Trib. Ivrea, 10 febbraio 2022*

### **Integrazione documentale**

In tema di composizione negoziata, qualora le allegazioni documentali prodotte dal debitore a corredo della richiesta di conferma delle misure protettive ex artt. 6 e 7 D.L. n. 118/2021 siano carenti, fa capo al tribunale, nel fissare l'udienza, l'esercizio del potere-dovere di ottenere l'integrazione documentale, assegnando all'uopo all'imprenditore un termine per l'ulteriore deposito. Ciò è giustificato, non solo dall'evidente *favor* legislativo per la composizione, ma dall'applicabilità analogica dei principi di cui all'art. 162, comma 1, L. fall. e all'art. 9, comma 3 ter, L. n. 3/2012.

*Trib. Milano, 28 dicembre 2021*

### **Effetti del tardivo deposito del ricorso per la conferma delle misure protettive**

Il tardivo deposito del ricorso per conferma delle misure protettive di cui all'art. 7 D.L. n. 118/2021 comporta, oltre al rigetto della domanda di conferma senza fissare udienza, la declaratoria di inefficacia della protezione e il conseguente ordine di cancellazione dal Registro delle Imprese della pubblicazione di cui all'art. 6, comma 1, D.L. n. 118/2021 con effetto una volta decorsi trenta giorni dal giorno della medesima pubblicazione.

*Trib. Trani, 21 marzo 2022*

### **Conferma o modifica misure protettive e cautelari - Proponibilità di nuova domanda in assenza di previa pubblicazione della istanza a Registro imprese - Inammissibilità**

Il procedimento di applicazione delle misure protettive e cautelari disciplinato dall'art. 6 e ss D.L. n. 118/2021, conv. in L. n. 147/2022 prevede una struttura necessariamente bifasica, costituita da una prima fase amministrativa, consistente nell'iscrizione a Registro Imprese dell'istanza di applicazione delle predette misure, e da una seconda fase di carattere processuale, consistente nel deposito del ricorso giurisdizionale per la conferma o modifica delle misure richieste, da eseguirsi lo stesso giorno della intervenuta pubblicazione a Registro imprese dell'istanza predetta. Ne deriva che, nel caso di rigetto dell'istanza di conferme di misure protettive per motivi di rito, stante la tardività del deposito del ricorso ex art. 7 D.L. n. 118/2021, conv in L. n. 147/2022, se rimane salva la facoltà di riproporre la relativa domanda da parte dell'imprenditore ai sensi dell'art. 19 CCII, è necessario, tuttavia, ripercorrere ex novo l'iter procedurale completo sia della fase amministrativa che della fase giurisdizionale ed è inammissibile, di conseguenza, la riproposizione del solo ricorso per la concessione delle misure.

*Trib. Trani, 5 settembre 2022*

### **Nuova domanda ex art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 14/2019 - Omessa reiterazione dell'iter disciplinato dall'art. 18 D.Lgs. n. 14/2019 - Inammissibilità**

Nel caso di inammissibilità della domanda di conferma delle misure protettive ai sensi dell'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 14/2019, ai fini della riproposizione della nuova domanda occorre che l'imprenditore reiteri il procedimento disciplinato dall'art. 18 D.Lgs. n. 14/2019, tenuto conto dell'avvenuta cessazione e, dunque, dell'insussistenza delle misure protettive delle quali si chiede la conferma. In ogni caso, in esito a richiesta di conferma di misure protettive, ai fini del vaglio di funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative è necessario l'avvio da parte del debitore dell'interlocuzione con i creditori, non limitandosi il controllo del Tribunale a una mera verifica documentale e dell'astratta possibilità che le misure richieste agevolino l'esito positivo delle trattative, esso piuttosto dovendosi concretare nel contemperamento dell'interesse del debitore al superamento della crisi con quello dei creditori a non veder sacrificato il diritto al recupero del credito attraverso il ricorso ai rimedi previsti dall'ordinamento.

*Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024*

### **Effetti della mancata pubblicazione del numero di ruolo nel Registro delle imprese**

In mancanza di una espressa sanzione, anche la mancata pubblicazione nel termine di trenta giorni del numero di ruolo generale numero del procedimento instaurato per l'applicazione delle misure protettive di cui agli art. 7 D.L. 118/2021 costituisce causa di inammissibilità e dunque di inefficacia della protezione mediante cancellazione della pubblicazione; ciò in quanto la ratio della pubblicazione del numero risiede nella necessità di informare i terzi dell'esistenza di un procedimento individuabile tramite detto numero al fine di adottare le iniziative ritenute opportune

*Trib. Trani, 21 marzo 2022*

### **Omissione della pubblicazione nel Registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento - Mera irregolarità sanabile**

La pubblicazione nel Registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato per la conferma delle misure protettive, che l'imprenditore deve richiedere nel termine di 20 giorni di cui all'art. 19, comma 1, CCII, ha sostanziale efficacia di mera pubblicità notizia, funzionale a informare in via generale i terzi dell'esistenza di un procedimento e del suo numero di registro, onde adottare le opportune iniziative, sicché l'omissione di detta formalità non costituisce causa di inammissibilità e dunque di inefficacia della protezione richiesta, ma determina una semplice irregolarità che può essere sanata senza che questo incida sull'efficacia delle misure, e ciò tanto più nei casi in cui il giudice, fissando l'udienza per la conferma delle misure protettive, abbia disposto la comunicazione a tutti i creditori che, in tal modo, hanno avuto conoscenza, sia pur indiretta, del numero di ruolo del procedimento.

*Trib. Firenze, 9 novembre 2024*

### **Perentorietà del termine per la conferma delle misure protettive temperata dalla possibilità, prevista dal comma 3 dell'art. 19, di riproporre la domanda**

Il termine fissato dall'art. 19 CCII per il deposito in Tribunale del ricorso per la conferma delle misure richieste con l'istanza di nomina dell'esperto è da qualificarsi perentorio, stante la sanzione dell'inefficacia delle misure prevista dalla stessa disposizione in caso di inutile decorso del termine medesimo. Ragioni di economia processuale, tenuto conto della possibilità, prevista dal V capoverso del medesimo comma 3 dell'art. 19, di riproporre la domanda di conferma delle misure protettive, inducono a ritenere tuttavia possibile, senza imporre l'iscrizione di un nuovo procedimento, accogliere la eventuale domanda subordinata di fissazione dell'udienza per la concessione di misure protettive, la cui efficacia non potrà che decorrere *ex nunc* dal momento in cui esse dovessero essere concesse in accoglimento della nuova domanda.

*Trib. Genova, 13 marzo 2023*

### **Riunione delle procedure relativa ad imprese appartenenti ad un gruppo - Potere del Giudice - Insussistenza**

Non sussiste il potere del Giudice di pronunciarsi sulla domanda di riunione di differenti procedure di composizione negoziata della crisi formulata dal debitore che ritiene sussistere i presupposti della procedura di gruppo ex art. 25 CCII. La composizione negoziata della crisi, infatti, non ha natura giurisdizionale e pertanto non è soggetta alla potestà e al controllo Giudice, il quale è chiamato a intervenire solamente a limitati fini. Per gli stessi motivi, il Giudice non si deve pronunciare sulla riunione delle istanze ex art. 18 CCII e dei ricorsi ex art. 19 CCII, giacché dette istanze e detti ricorsi restano necessariamente collegati a ciascuna procedura negoziata di composizione della crisi nell'ambito della quale sono stati formulati.

*Trib. Trento, 14 gennaio 2023*

## PRESUPPOSTI PER LA CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE

### Conferma misure protettive - Presupposti

Il punto di equilibrio tra l'interesse dei creditori, rappresentato dal soddisfacimento delle proprie legittime ragioni sul patrimonio dell'impresa, e del debitore, costituito dalla prosecuzione dell'attività in ripristinate condizioni di salute economico-finanziaria, va ricercato nell'effettiva realizzabilità del piano di risanamento proposto. Solo laddove la valutazione sulla tenuta del piano sia positiva, gli interessi di tutti i soggetti coinvolti potranno in ipotesi ritenersi soddisfatti. La conferma delle misure protettive presuppone: (i) la verifica circa l'effettiva realizzabilità degli obiettivi del piano, da svolgere in termini di verosimiglianza (*fumus boni iuris*) e (ii) la verifica dell'esistenza del pregiudizio irreparabile al buon esito delle trattative che potrebbe derivare dalla loro mancata concessione (*periculum in mora*).

*Trib. Reggio Emilia, 27 settembre 2023*

### Necessità dell'esistenza di una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento

In tema di composizione, le misure protettive possono essere confermate qualora, sentito l'esperto in contraddittorio con i soli creditori concretamente incisi dalle stesse, il Tribunale reputi, in base alle motivate dichiarazioni del predetto, l'esistenza di una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento (*fumus boni iuris*), valutando, altresì, le misure come funzionali ad assicurare tale risultato (*periculum in mora*). Sono confermabili, in particolare, le misure selettivamente mirate a inertizzare le azioni esecutive che abbiano attinto le somme presenti in conti correnti bancari facenti capo all'impresa, ove i pignoramenti impediscano l'operatività aziendale, precludendo la disponibilità di risorse liquide, e vanifichino il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e gli esiti della composizione. In detta ipotesi, i creditori incisi non possono opporsi alla conferma semplicemente adducendo l'inadempimento di pregressi accordi transattivi da parte dell'imprenditore, resosi inadempiente in relazione al pagamento di somme irrisorie, in quanto il Tribunale adito è chiamato a compiere un bilanciamento tra le aspettative dei creditori e gli interessi del debitore a condurre in porto il risanamento dell'impresa attraverso il percorso intrapreso.

*Trib. Milano, 17 gennaio 2022*

Nell'ambito della composizione negoziata il giudice può procedere, entro i limiti di tutela offerti dall'art. 6, comma 1, L. n. 147/2021, alla conferma delle misure cautelari o protettive richieste solo qualora l'istanza provenga da soggetto in stato di c.d. precrisi, essendo la reversibilità della crisi o dell'insolvenza condicio sine qua non dell'ammissibilità delle misure richieste.

*Trib. di Bergamo, 24 febbraio 2022*

### Mancanza di prospettive di risanamento

In materia di composizione negoziata, deve essere rigettata la domanda presentata ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 118/2021, convertito in L. n. 147/2021, qualora vengano meno presupposti oggettivi di accesso alla procedura. In particolare, ad essere incompatibile con la composizione negoziata non è tanto lo stato di liquidazione societaria in sé, quanto la sussistenza di un'insolvenza irreversibile e l'assenza di una concreta prospettiva di risanamento, inteso come riequilibrio finanziario e patrimoniale che consenta all'impresa di restare sul mercato. (Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato la domanda di conferma delle misure protettive e revocato quelle già concesse poiché il nuovo piano presentato dall'impresa prevedeva quale ultime attività da svolgere la soddisfazione dei debiti residui e la cancellazione della stessa dal registro delle imprese, escludendo quindi una prospettiva di risanamento intesa quale permanenza dell'impresa sul mercato).

*Trib. Arezzo, 16 aprile 2022*

### Conferma delle misure protettive - Insolvenza dell'imprenditore - Irrilevanza

L'accesso al procedimento di composizione negoziata della crisi non è di per sé precluso dallo stato d'insolvenza dell'imprenditore quanto piuttosto dalla mancanza di ragionevoli prospettive di risanamento che rendono irreversibile tale condizione. La concreta prospettiva di superamento degli squilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell'impresa, costituisce non soltanto un presupposto del fisiologico svolgimento della composizione negoziata ma anche un presupposto imprescindibile per la conferma delle misure protettive, atteso che soltanto una prognosi positiva in ordine al buon esito delle iniziative già assunte o prefigurate per la regolazione della crisi o dell'insolvenza può

giustificare un provvedimento giudiziale di compressione delle azioni dei creditori sul patrimonio del debitore in un contesto – quello della composizione – marcatamente connotato in senso stragiudiziale e privo delle garanzie (nomina di un commissario giudiziale che riveste la qualità di pubblico ufficiale e obblighi informativi periodici) disposte per l'ipotesi di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva dall'art. 44 CCII.

*Trib. Lecco, 2 gennaio 2023*

#### **Necessità presenza di *fumus boni iuris* e *periculum in mora***

Il procedimento per conferma di misure protettive, previsto dall'art. 7 del D.L. n. 118/2021, conv. con modd. in L. 21 ottobre 2021, n. 147, ha natura cautelare e impone la verifica dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*; il *fumus boni iuris* consiste nel sommario accertamento della condizione oggettiva rappresentata da uno stato di crisi o insolvenza, sia essa prospettica o già concretizzata, purché reversibile, tale, cioè, da rendere tuttora ragionevolmente perseguibile il risanamento; il *periculum in mora* consiste nell'accertare il «rischio che la mancata concessione delle misure possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative», indagine quest'ultima che si estende a tre distinti profili: a) l'esistenza di concrete trattative in corso e la conduzione delle stesse da parte dell'imprenditore con correttezza e buona fede, in modo da assicurare ai creditori interessati una completa informazione; b) la strumentalità delle misure protettive attivate dall'imprenditore rispetto al buon esito delle trattative; c) il bilanciamento dei contrapposti interessi in modo che le misure non risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio in concreto arrecato ai creditori.

*Trib. Avellino, 16 maggio 2022*

#### **Diniego di conferma in presenza di un mercato disequilibrio economico/finanziario**

Per valutare la conferma delle misure protettive richieste occorre delibare, secondo un'analisi prognostica, le possibilità che attraverso la prosecuzione della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa possa essere risanata l'impresa, operando un bilanciamento tra l'esigenza di non sottrarre l'impresa insolvente alle procedure di composizione della crisi con la necessità di evitare che siffatte procedure abbiano una funzione dilatoria invece che finalizzata ad un tempestivo risanamento dell'impresa.

Deve pertanto essere negata la conferma in presenza di un mercato disequilibrio economico/finanziario evidenziato dall'indice di livello di difficoltà del risanamento relativo al rapporto tra debito che deve essere ristrutturato e ammontare annuo dei flussi a servizio del debito, attestato su valori ampiamente superiori al quello massimo.

*Trib. Viterbo, 14 febbraio 2022*

#### **Diniego di conferma se la liquidazione costituisce l'unico mezzo per addivenire alla soddisfazione dei creditori**

In tema di composizione negoziata, qualora l'opzione liquidatoria costituisca unico mezzo attraverso il quale addivenire al soddisfacimento dei creditori, si configura l'impossibilità per il Tribunale di concedere la conferma delle misure protettive, non sussistendo ragionevole possibilità di perseguire l'obiettivo del risanamento dell'impresa e la prosecuzione della sua attività. La prospettiva meramente liquidatoria dell'impresa, invero, non è prevista quale possibile esito positivo della procedura di negoziazione assistita a norma dell'art. 11 D.L. n. 118/2021, bensì quale risultato del fallimento delle trattative tra debitore e creditori agevolate dall'esperto.

*Trib. Bergamo, 15 marzo 2022*



#### **Limitazione dell'effetto temporale delle misure protettive nei confronti di alcuni creditori**

In tema di composizione negoziata della crisi, nel valutare la sussistenza dei presupposti richiesti per la conferma delle misure protettive, il Tribunale, tenuto conto della flessibilità soggettiva ed oggettiva delle suddette misure nell'ambito della composizione negoziata – evincibile dall'art. 19, comma 4, ultimo periodo CCII –, può limitare temporalmente l'effetto protettivo nei confronti di determinate categorie di creditori laddove ciò si renda necessario al fine di non arrecare loro un pregiudizio definitivo o sproporzionato rispetto all'interesse dell'imprenditore a perseguire il piano di risanamento e preservare i valori aziendali.

*Trib. Bologna, 23 settembre 2025*

### **Prospettiva squisitamente liquidatoria - Esclusione**

In tema di composizione negoziata, qualora il debitore opti ab origine per una prospettiva squisitamente liquidatoria non possono operare le misure protettive di cui agli artt. 18 e 19 CCII. L'ammissibilità del ricorso a dette misure è infatti esclusa ogni qualvolta il piano del debitore, anziché prevedere la conservazione e conseguente cessione di un'azienda attiva connotata dai profili di cui all'art. 2555 c.c., punti unicamente al soddisfacimento parziale dei creditori mediante attivo generato dalla riscossione di alcuni crediti, per poi procedere alla chiusura della società.

*Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025*



### **Esclusione dei piani con finalità liquidatorie - Irrilevanza della prospettiva del miglior soddisfacimento dei creditori**

Nell'ambito della composizione negoziata della crisi, affinché il tribunale possa pronunciarsi favorevolmente sulla richiesta di conferma delle misure protettive formulata dall'imprenditore ai sensi degli artt. 18 e 19, CCII, è necessario che sia prospettata una soluzione che conduca ragionevolmente al risanamento dell'impresa e che l'imprenditore depositi un progetto di piano dal quale emergano indicazioni contenutistiche chiaramente finalizzate a consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale. Ai fini del giudizio di conferma delle misure protettive non ha pertanto rilievo un piano meramente liquidatorio, quand'anche sia prospettata per i creditori una miglior soddisfazione rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

*Trib. Verona, 10 giugno 2025*

*In questo senso anche Trib. Como, 10 luglio 2025*

### **Diniego di conferma in presenza di pluralità di elementi che evidenziano la condizione di insolvenza irreversibile stante l'assenza di ragionevole prospettiva di risanamento**

Non possono essere confermate le misure protettive ex art. 18 CCII in presenza di insolvenza irreversibile - dedotta dall'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi e da un rapporto costi/ricavi in sostanziale disequilibrio negativo - ed in assenza di una ragionevole e concreta prospettiva di risanamento desunta dalla non effettuazione del test pratico, dalla risoluzione dei contratti di locazione inerenti due rami di azienda, dall'indisponibilità già manifestata da alcuni creditori alle trattative, dalla non emersione della disponibilità dei soci o di terzi investitori a fornire sostegno finanziario al risanamento, ma soprattutto dal deposito di progetto di piano di risanamento assolutamente embrionale rispetto alle indicazioni contenute nella lista di controllo di cui all'art. 13, comma 2 e dalla rappresentazione altrettanto generica delle azioni e degli interventi ipotizzati per il superamento della crisi.

*Trib. Salerno, 13 febbraio 2023*

### **Misura protettiva erroneamente qualificata come misura cautelare**

In materia di composizione negoziata, la richiesta di applicazione della misura della sospensione dei pagamenti progressi nei confronti di determinati creditori non è qualificabile come misura protettiva, bensì come misura cautelare, essendo volta a sospendere, per il periodo richiesto, l'esecuzione e gli effetti di prestazioni esigibili discendenti da obbligazioni *ex lege* e non a paralizzare una qualche iniziativa dei creditori.

*Trib. Catania, 14 giugno 2022*

### **Misure cautelari - Ammissibilità di un separato ricorso e riproposizione di domande precedentemente non accolte - Sussistenza**

In tema di composizione negoziata, è ammissibile la formulazione di istanze cautelari non solo contestualmente alla richiesta di conferma o modifica delle misure protettive ma anche con separato ricorso, nonché la riproposizione di domande di altre misure cautelari precedentemente non concesse. Ciò in quanto: (i) non sono ravvisabili limitazioni cosiffatte nella disciplina normativa, che sarebbero incoerenti con un iter negoziale di risanamento che si estende sino a 120 giorni prorogabili; (ii) l'art. 19, comma 3, prevede espressamente la riproposizione di domande di altre misure cautelari, ove precedentemente non concesse (iii) l'art. 19, comma 7, si riferisce a tutti i procedimenti indicati nella norma stessa e non soltanto all'unico procedimento iniziale e (iv) l'esigenza di garantire la cristallizzazione del patrimonio non può che essere soddisfatta con il riconoscimento della possibilità di accedere alle misure cautelari inibitorie e di invocare la tutela cautelare secondo il procedimento previsto dagli artt. 669 e seguenti c.p.c., richiamati dall'art. 19.

*Trib. Torino, 5 dicembre 2023*

**NEW** **Istanza di conferma delle misure protettive contestuale a istanza di pronuncia di misure cautelari - Decisione separata delle istanze - Ammissibilità**

È ammissibile una decisione separata su istanze di conferma di misure protettive e di concessione di misure cautelari, anche se presentate contestualmente. Per un verso, infatti, la cautela reca con sé le caratteristiche dell'urgenza, caratteristiche meno spiccate per la conferma revoca o modifica delle misure protettive.

*Trib. Bologna, 6 giugno 2024*

**Misure cautelari - Durata e contenuto - Limiti**

Il contenuto delle misure cautelari, contrassegnato da evidenti profili di atipicità, rinviene un limite esterno nell'istituto delle misure protettive tipiche. Ne consegue che i provvedimenti cautelari possono sì avere una durata coerente con quella delle trattative, ma non possono presentare contenuto ed effetti sovrapponibili a quelli tipici delle misure protettive, risolvendosi, altrimenti, in uno strumento elusivo del termine di durata massima, che è stabilito dall'art. 19, comma 5, ultimo periodo, CCII in modo da riservare alla composizione negoziata una porzione predeterminata del termine di durata complessiva di cui all'art. 8 CCII.

*Trib. Milano, 22 novembre 2023*

**NEW** **Richiesta misure cautelari - Inibizione rimedi contrattuali per mancato pagamento di debiti correnti - Assenza di periculum in mora- Rigetto**

In sede di composizione negoziata non può essere accolta la richiesta di misura cautelare volta a inibire a taluni creditori di accedere agli ordinari rimedi negoziali in caso di mancato pagamento del dovuto maturato nel corso delle trattative, in quanto - in assenza di diversa pattuizione con le controparti - si faciliterebbe l'istante a non adempiere alle obbligazioni correnti, alterando l'equilibrio contrattuale tra le parti con riferimento a contratti in corso di esecuzione. Durante il percorso l'imprenditore è tenuto a osservare un comportamento improntato alla buona fede e alla correttezza, principi che impongono il puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali in corso (nella specie si è ritenuto non sussistente il periculum in mora non potendo essere focalizzata l'attenzione unicamente sulla posizione del debitore, imponendosi al giudice un'analisi complessiva degli effetti pregiudizievoli che l'accoglimento della misura potrebbe produrre anche nella sfera giuridico-patrimoniale dei creditori coinvolti).

*Trib. Milano, 19 giugno 2025*

**NEW** **Misure cautelari - Sospensione dei pagamenti - Divieto temporaneo di attivazione della garanzia MCC - Ammissibilità**

In tema di composizione negoziata, nella prospettiva di assicurare all'impresa la disponibilità della liquidità funzionale all'obiettivo del risanamento, sono ammissibili le misure cautelari atipiche della sospensione dei pagamenti in favore dei creditori e del temporaneo divieto di escussione delle garanzie, ivi compresa quella pubblica di MCC.

*Trib. Vicenza, 23 luglio 2025*

**NEW** **Misure cautelari - Inibizione del potere di revoca degli amministratori - Inammissibilità**

In tema di misure cautelari nella composizione negoziata, non può essere ordinata la misura volta a rendere inefficace un'eventuale revoca degli amministratori disposta dall'assemblea, ad instar dell'art. 120 bis, comma 4, CCII. Nella composizione negoziata i poteri gestori del debitore non subiscono una limitazione della medesima intensità che negli strumenti di risoluzione della crisi, motivo per cui una qualsiasi compressione dei poteri dei soci esige un'espressa previsione di legge. Tale non può essere la norma che legittima l'adozione di misure cautelari atipiche nella composizione negoziata, poiché la determinazione del contenuto di tali misure è rimesso al giudice, la cui valutazione non può sovrapporsi alla precisa scelta del legislatore di riservare il divieto di revoca degli amministratori alla disciplina degli strumenti.

*Trib. Genova, 2 dicembre 2025*

**NEW** **Misure cautelari - Durata complessiva - Limite**

In tema di misure cautelari nella composizione negoziata, poiché quest'ultima descrive un itinerario orientato - modulabile per mezzo dell'ausilio di tutti gli strumenti normativamente disponibili, sino a quando gli stessi si mostrino

utilizzabili - al raggiungimento del fine del risanamento della realtà produttiva, purché non siano lesi i diritti dei creditori in misura maggiore rispetto a quello che questi ultimi subirebbero nell'alternativa liquidatoria concorsuale, possono accordarsi le misure stesse oltre il termine previsto dall'art. 19 CCI di 240 giorni per le misure protettive, fino a che non siano superati i dodici mesi complessivi, al fine in specie di proteggere la liquidità finanziaria derivante da una vendita di ramo di azienda autorizzata ai sensi dell'art. 22 CCII.

*Trib. Lanciano, 17 ottobre 2025*

NEW

#### **Misure cautelari - Scioglimento dei contratti pendenti - Sospensione dell'obbligo di rimborso dei finanziamenti**

Nell'ambito della composizione negoziata della crisi, le misure protettive possono essere confermate ed estese, ai sensi dell'art. 18, comma 5, CCII, anche ai beni immobili di proprietà del socio o amministratore utilizzati nell'esercizio dell'impresa ovvero messi a disposizione del piano di risanamento quale apporto di finanza esterna, purché ciò sia funzionale allo svolgimento delle trattative con i creditori; devono, invece, essere rigettate le richieste cautelari che comportino un intervento giudiziale sul regolamento dei contratti pendenti, anche volto a sospendere l'obbligo di rimborso delle rate dei finanziamenti in essere o a impedire lo scioglimento dei contratti, giacché si tratta di un intervento non consentito dal Codice della crisi in quanto incompatibile con la natura stragiudiziale e negoziale della composizione negoziata della crisi, salvo casi eccezionali nei quali lo stesso risulti frutto di un adeguato bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti.

*Trib. Verona, 11 dicembre 2025*

NEW

#### **Misure cautelari - DURC - Ordine di rilascio - Inammissibilità - Accertamento funzionale dei presupposti - Ammissibilità**

In ambito di composizione negoziata, è inammissibile la misura cautelare consistente nell'ordine diretto all'ente previdenziale di rilascio del DURC, mentre è ammissibile una misura cautelare atipica di accertamento interinale dei relativi presupposti, se funzionale alla continuità aziendale e alle trattative, in presenza di un piano di risanamento non manifestamente implausibile e prevedente l'integrale soddisfacimento del credito previdenziale, anche rateale.

*Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025*

NEW

#### **Misure cautelari - Destinazione di canoni di locazione di beni pignorati in conto dedicato e vincolato all'ordine dell'esperto - Ammissibilità**

In tema di composizione negoziata, è legittima la misura cautelare che destina i canoni futuri di locazione di beni pignorati a un conto corrente dedicato alla procedura camerale, vincolato all'ordine dell'Esperto, cui spetta di vigilare sulla gestione dei flussi, darne informativa ai creditori e retrocederli alle procedure esecutive in caso di revoca della misura o di esito negativo delle trattative; tale misura è ammissibile quando lo strumento risulti funzionale al piano di risanamento (*fumus* inteso come ragionevole perseguibilità del risanamento), quando l'indisponibilità dei flussi comprometterebbe la continuità aziendale (*periculum*) e quando il sacrificio imposto ai creditori sia limitato, temporaneo e compensato dalla vigilanza dell'Esperto (proporzionalità).

*Trib. Parma, 26 gennaio 2026*

#### **Richiesta di concessione inaudita altera parte di misure cautelari - Accoglimento parziale**

Su richiesta del debitore, il giudice nella composizione negoziata della crisi, tenuto conto del dovere delle parti di comportarsi nel corso delle trattative della composizione negoziata secondo buona fede e correttezza, in presenza di proposta di piano prevedente il pagamento entro 12 mesi integrale dei creditori, il progetto di riscadenziamento dei pagamenti, può accogliere parzialmente, con decreto emesso inaudita altera parte, la richiesta di misure cautelari e vietare fino all'emissione del provvedimento definitivo la negoziazione dei titoli bancari postdatati a specifici creditori.

*Trib. Salerno, 10 ottobre 2023*

NEW

#### **Differenze nei presupposti di conferma di misure protettive e misure cautelari**

Nell'ambito della composizione negoziata della crisi, le misure protettive e cautelari pur rivestendo entrambe funzione cautelare, sono strumentali a finalità differenti, legate, le prime, alla conclusione della soluzione della crisi prospettata in forza di un piano non implausibile; le seconde, a consentire la soluzione regolata della crisi come proposta dal debitore.

Tali differenze, si riverberano anche sulla valutazione che deve compiere il Tribunale, dietro segnalazione dell'esperto, dal momento che, se per la conferma delle misure protettive generali, temporalmente circoscritte, è sufficiente che il piano di risanamento appaia non implausibile, di contro, per la concessione della misura cautelare nei confronti di uno specifico creditore, è necessario che il piano di risanamento sia coerente e compiuto.

*Trib. Monza, 27 settembre 2025*

### **Possibilità di applicazione del divieto previsto dall'art. 18, comma 5, CCII ai contratti bancari autoliquidanti - Sussistenza**

L'articolo 18, che prevede al comma 5 tra le misure protettive soggette a conferma anche il divieto di risolvere i contratti in essere, di anticiparne la scadenza, di modificarli in danno dell'imprenditore nonché di sospendere o rifiutare l'adempimento delle prestazioni imposte a carico del contraente in *bonis* dai contratti stessi è norma a portata generale e si applica anche agli istituti bancari. Ne consegue che, laddove l'imprenditore si avvalga delle misure protettive deve ritenersi che anche le banche, al pari di tutti gli altri contraenti/creditori, siano soggette alle limitazioni dell'esercizio unilaterale dei diritti derivanti dai contratti sottoscritti, anche laddove questi siano contratti di finanziamento che non hanno trovato completa esecuzione. Tra i "contratti pendenti" cui la norma fa riferimento vanno infatti ricompresi anche i c.d. "contratti bancari autoliquidanti", espressamente considerati tali dall'art. 97, comma 14, CCII nell'ambito del concordato preventivo.

*Trib. Padova, 25 settembre 2023*

### **Impresa in liquidazione - Assenza di possibilità di risanamento - Rigetto**

In tema di composizione negoziata, le misure protettive non possono essere confermate in assenza di una seria possibilità di risanamento, la cui ricorrenza deve emergere dalla dichiarazione del debitore - che non può essere tautologica ma deve essere argomentata - e dalla relazione dell'esperto. La possibilità di risanamento è prospettiva critica nel caso in cui l'impresa sia in liquidazione, dovendo il debitore dimostrare che è verosimile che lo squilibrio economico e finanziario sia superabile e che, previa revoca dello stato di liquidazione, possa riprendere l'attività caratteristica, evento confliggente con un piano apertamente liquidatorio dell'azienda a favore di una correlata.

*Trib. Ferrara, 21 marzo 2022*

### **Necessità di tenere conto della sommarietà delle informazioni disponibili in fase iniziale**

Ai fini della valutazione dei presupposti per la concessione o conferma di misure protettive e cautelari richieste nell'immediatezza della nomina dell'esperto e con riferimento al *fumus* deve tenersi conto della natura necessariamente sommaria e certamente non "definitiva" della valutazione svolta in ragione della fase meramente iniziale della procedura di composizione negoziata e ferma in costanza di trattative la previsione che l'esperto (così come uno o più creditori), monitorando via via l'evolversi della procedura stragiudiziale e l'affinarsi del contenuto del piano, possano in ogni caso chiedere la revoca delle misure, al ricorrere di circostanze negative meritevoli di segnalazione.

*Trib. Rieti, 2 aprile 2022*

In tema di composizione negoziata della crisi, la conferma delle misure protettive ai sensi degli art. 6 e art. 7 D.L. n. 118/2021, conv. in L. 147/2021 è concedibile in favore di soggetto in stato di c.d. insolvenza "reversibile". Al Tribunale spetta valutare la sussistenza *prima facie* dell'idoneità della proposta a perseguire il risanamento dell'impresa e la strumentalità delle misure protettive al buon esito delle trattative con i creditori, senza dover vagliare l'effettiva probabilità che un tale accordo sia raggiunto.

*Trib. Bergamo, 25 maggio 2022*

### **Caratteristiche del parere reso dall'esperto**

In tema di composizione negoziata della crisi, ai fini della conferma delle misure protettive richieste dall'imprenditore, qualora le trattative non siano state ancora compiutamente avviate, ma siano in procinto di esserlo, e/o il piano di risanamento sia in costruzione, ma sia stato già depositato un previsionale/budget per i successivi tre anni, è sufficiente che dal parere reso dall'esperto emergano l'affidabilità e la correttezza della situazione contabile aggiornata allegata all'istanza di nomina, la completezza del quadro fornito dall'imprenditore nonché l'adeguatezza dell'assetto amministrativo della società.

*Trib. Firenze, 29 dicembre 2021*

### **Necessità di invio all'esperto di una dichiarazione avente valore di autocertificazione sulle effettive prospettive di risanamento**

L'imprenditore che ha avuto accesso alla composizione negoziata crisi d'impresa deve trasmettere all'esperto nominato una situazione contabile aggiornata e una dichiarazione avente valore di autocertificazione sulle effettive prospettive di risanamento

*Trib. Milano, 17 gennaio 2022*

### **Conferma in assenza di azioni esecutive**

Poiché le misure protettive di cui agli artt. 6 e 7 D.L. 118/2021 hanno lo scopo di consentire l'avvio e la prosecuzione delle trattative con i creditori in una prospettiva non sbilanciata, le stesse possono essere disposte anche in assenza di iniziative cautelari od esecutive e prevedere che i creditori per titolo o causa anteriore alla data di pubblicazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi d'impresa non possano, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'istante o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, né possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con il debitore istante.

*Trib. Milano, 26 gennaio 2022*

### **Possibilità di conferma di misura protettiva consistente nella protezione anche dall'azione di sfratto - Sussistenza**

Nel contemperamento tra opposte esigenze, ovvero la tutela della continuità imprenditoriale e l'interesse economico confliggente del singolo creditore che non necessariamente corrisponde all'interesse della massa - dovendosi ricordare che tutte le parti hanno il dovere di collaborare lealmente, secondo correttezza e buona fede, in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto per la auspicabile buona riuscita della composizione negoziata - non può negarsi la conferma delle misure protettive, ivi inclusa la protezione generalizzata anche dall'azione esecutiva di sfratto intrapresa. Il proseguimento dello sfratto in corso di esecuzione, infatti, ostacola le trattative e non consente il rispetto della par condicio nonché l'operatività della continuità aziendale, rendendo evidente il pericolo di danno grave ed irreparabile quanto alla possibile disgregazione dei complessi aziendali, a fronte della quale vi sarebbe solo la liquidazione atomistica dei beni mobili, senz'altro penalizzante per l'interesse dei creditori quale alternativa liquidatoria.

*Trib. Milano, 9 maggio 2023*

### **Presupposti per la conferma delle misure nei confronti di impresa in liquidazione**

Non è accoglibile la domanda di conferma della misura protettiva ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 118/2021 convertito in L. n. 147/2021 qualora l'impresa versi in stato di liquidazione e non sia dedotta, né documentata la sussistenza dei presupposti per la revoca della causa di scioglimento e dello stato di liquidazione a mente dell'art. 2487 ter c.c., essendo il procedimento di composizione negoziata riservato alle ipotesi in cui risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

*Trib. Bergamo, 15 febbraio 2022*

### **Necessità di un piano finanziario per i successivi 6 mesi**

La domanda dell'imprenditore di conferma della misura protettiva ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 118/2021 convertito in L. n. 147/2021 deve essere indefettibilmente corredata da un piano finanziario per i successivi sei mesi, essendo il medesimo imprescindibile per valutare le possibilità di sopravvivenza dell'impresa e la serietà dell'iniziativa che l'imprenditore intende proporre ai creditori.

*Trib. Bergamo, 15 febbraio 2022*

### **Validità di un piano industriale ancora in fase di perfezionamento**

Il ricorso ex artt. 6 e 7 D.L. 118/2021 per la conferma o revoca delle misure cautelari può essere proposto anche se corredato da un piano industriale ancora in fase di perfezionamento, tenuto conto del carattere meramente preliminare del test operato e in considerazione del fatto che, nel corso delle trattative, l'esperto, monitorando via via l'evolversi della procedura e l'affinarsi del contenuto del piano, possa comunque attivarsi per la richiesta di revoca delle misure in caso di circostanze negative meritevoli di segnalazione.

*Trib. Milano, 24 febbraio 2022*

In fase di conferma delle misure protettive non compete al Tribunale indagare se vi sia una concreta possibilità di risanamento dell'impresa e una effettiva probabilità di raggiungimento di un accordo con i creditori, né tanto meno valutare il merito del piano di risanamento, allo stato meramente abbozzato. Tali aspetti dovranno essere valutati dall'esperto che, alla luce dell'andamento delle trattative e del contenuto del piano di risanamento che sarà dettagliato dall'imprenditore e di ogni altro fatto incidente sulla garanzia patrimoniale del debitore, potrà richiedere l'archiviazione dell'istanza (art. 5 c. 5 d.l. 118/2021) o avanzare, così come i creditori, una richiesta al Tribunale di modifica o revoca delle misure che si manifestassero sproporzionate o non utili o addirittura lesive degli interessi dei creditori.

*Trib. Pistoia, 18 maggio 2022*

#### **Piano di risanamento - Specificazione degli interventi - Necessità**

In tema di composizione negoziata, ai fini della conferma delle misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII non è idoneamente documentata la concreta prospettiva di risanamento qualora il piano allegato dal debitore, palesandosi carente di specificazione degli interventi tangibili e sostenibili in punto di apparato, di risorse, di scelte di mercato, di operazioni di carattere straordinario utili a condurre all'assorbimento dello squilibrio e alla reversione dell'insolvenza, non consenta all'esperto - nonostante l'accesso in azienda e l'audizione dell'imprenditore - di comprendere i termini del suo sviluppo.

*Trib. Bergamo, 22 gennaio 2023*

#### **Piano di risanamento non compiutamente definito - Ammissibilità.**

In tema di composizione negoziata, il deposito di un piano compiutamente definito non costituisce onere riconducibile all'impresa che accede al percorso negoziale, essendo la procedura finalizzata proprio a individuare una strategia possibile di risanamento in esito alla negoziazione condotte sotto le cure dell'esperto e sulla base del programma industriale ed economico finanziario stilato a monte dal debitore. Non è quindi preclusa la conferma delle misure protettive quand'anche sussistano margini di incertezza ampi in ordine alla realizzabilità del progetto per il superamento della situazione di squilibrio in cui versa l'imprenditore, se la possibilità di risanamento è dipendente anche dalla praticabilità delle trattative.

*Trib. Bergamo, 8 maggio*

#### **Mancata adesione alle trattative del solo creditore strategico - Ostatività ai fini della concessione delle misure - Insussistenza**

La dichiarata contrarietà di un creditore, anche se particolarmente importante in termini di rilevanza del credito e di tipologia di fornitura, non è di per sé ostativa alla concessione di misure protettive e cautelari atipiche, quale la sospensione dei pagamenti ai fornitori strategici e alle banche, se gli altri soggetti che detengono la maggioranza dei crediti non hanno esplicitamente negato la disponibilità a trattare, sussistono i presupposti per il risanamento e non risulta che le misure richieste possano pregiudicare in maniera rilevante i diritti del creditore che si è opposto rispetto agli altri.

*Trib. Sulmona, 22 novembre 2022*

#### **Diniego di conferma delle misure protettive in ipotesi di cessione in largo anticipo dell'azienda e di contrarietà dei maggiori creditori**

L'obiettivo della composizione negoziata non coincide con la mera ristrutturazione debitoria, ma si sostanzia nella salvezza dell'attività di impresa, prospettiva rispetto alla quale è incompatibile la scelta meramente liquidatoria concretizzatasi nella cessione dell'azienda in largo anticipo (nella specie, 22 mesi) rispetto all'accesso al percorso negoziale e indipendentemente da un delineato percorso di risanamento, qualora non risulti che detta cessione abbia favorito il riequilibrio economico e finanziario della cedente. In questo quadro, non è suscettibile di conferma la misura protettiva richiesta qualora i creditori principali abbiano manifestato la propria contrarietà all'ipotesi prospettata, venendo meno in tal caso finanche una ragionevole perseguibilità della ristrutturazione dell'indebitamento.

*Trib. Livorno, 8 febbraio 2023*

#### **Possibilità di conferma anche in ipotesi di percorso alternativo individuato dall'esperto**

Nella fase iniziale della composizione negoziata, il positivo riscontro circa la funzionalità delle misure protettive alle trattative e al risanamento della crisi sussiste anche ove l'esperto ritenga, alla luce della situazione declinata dalla

ricorrente e del piano da quest'ultima proposto (nella specie continuità diretta), di non essere in condizione di formulare una prognosi favorevole riguardo alle strategie prospettate per il superamento delle condizioni di squilibrio economico e finanziario, che reputi tuttavia non manifestamente irrealizzabile, individuando autonomamente un percorso di risanamento alternativo (nella specie continuità indiretta) rispetto a quello ipotizzato dalla ricorrente ed evidenziando l'utilità delle misure protettive rispetto all'esigenza di presidiare lo svolgimento del negoziato che potrebbe ragionevolmente condurre, in tale diversa prospettiva, ad un'intesa con il ceto creditorio.

*Trib. Parma, 17 marzo 2024*

#### **Concessione di ulteriori misure protettive - Abuso del diritto**

Le misure protettive previste dagli articoli 54 e seguenti CCII rappresentano il contraltare delle omologhe misure protettive previste dall'art. 18 CCII. Questo non significa che esaurite queste ultime si possa chiedere l'accesso alle misure protettive ex art. 54, comma 3, CCII, senza che ciò possa rappresentare un abuso di uso di misure protettive, considerando che non è questa la finalità del legislatore sottesa alla creazione di tali strumenti limitativi delle azioni poste a tutela dei creditori. Il passaggio dalla composizione negoziata all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi risulta essere quasi fisiologico, tuttavia, tale accesso non è ammissibile sino a che non sia chiusa la composizione negoziata. In ragione di ciò non appare possibile inserire durante la fase delle trattative una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi per vedere garantita una continuità tra le misure protettive di cui all'art. 18 CCII e quelle di cui all'art. 54 CCII.

*Trib. Salerno, 28 marzo 2024*

#### **Possibilità di concedere misure consistenti nel divieto di proporre azioni monitorie, ingiunzioni di pagamento o intimazioni di pagamento - Insussistenza**

In tema di composizione negoziata, le richieste di disporre il divieto di proporre o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento, nonché di intimare il pagamento di somme non possono essere concesse in quanto comportano una compressione sproporzionata dei diritti dei creditori, rispetto all'interesse del debitore al buon esito delle trattative con i creditori per il risanamento dell'impresa, che risulta già adeguatamente tutelato dalla conferma della misura protettiva ex art. 18, comma 1, CCII, del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell'istante e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa, rispetto a cui tali iniziative dei creditori sono propedeutiche.

*Trib. Gela, 4 aprile 2024*

#### **Applicabilità delle misure protettive anche nei confronti garante - Sussistenza**

Nell'ambito della composizione negoziata possono essere estese le misure protettive anche nei confronti del garante della società che si sia impegnato a versare, ai fini del buon esito della composizione stessa, una somma di denaro a titolo di finanza esterna.

*Trib. Verona, 11 aprile 2024*

#### **Misure cautelari aventi il medesimo contenuto delle misure protettive tipiche - Ammissibilità**

In tema di composizione negoziata ex artt. 12 e ss. CCII sono ammissibili misure cautelari (di cui all'art. 2, lett. q) CCII) aventi il medesimo contenuto delle misure protettive tipiche - opponibili a determinati creditori e necessarie al fine della conclusione delle trattative - per una durata superiore a limite massimo di 240 giorni dettato dall'art. 19, comma 5, CCII; dal combinato disposto degli artt. 19, comma 4 e 5 CCII, difatti, emerge che il predetto limite trova applicazione esclusivamente alle sole misure protettive tipiche, giacché la determinazione della loro durata è requisito necessario per la loro adozione.

*Trib. Udine, 30 aprile 2024*

#### **Possibilità di emettere un provvedimento di sospensione dell'efficacia della decisione di non conferma delle misure protettive - Sussistenza**

Ritenuto che il richiamo fatto dall'art. 19 CCII all'art. 669-terdecies comprenda anche il potere di sospensione previsto nell'ultimo comma del citato articolo, possono essere sospesi gli effetti (o l'efficacia) del provvedimento di rigetto del

reclamo nei confronti dell'omessa conferma di misure protettive, con temporanea "riespansione" delle stesse sino alla decisione sul reclamo.

*Trib. Forlì, 11 ottobre 2024*

**NEW** **Archiviazione del segretario generale della camera di commercio - Natura amministrativa del provvedimento -**

**Insindacabilità da parte del giudice**

Non è sindacabile da parte del Giudice Ordinario il provvedimento con il quale il Segretario generale della Camera di commercio ha disposto, a seguito della relazione finale dell'esperto, l'archiviazione del procedimento di composizione negoziata della crisi in quanto espressione di una funzione amministrativa.

La composizione negoziata della crisi d'impresa si configura come un percorso improntato ai caratteri della volontarietà, riservatezza e stragiudizialità. L'attività dell'esperto e il provvedimento di archiviazione del Segretario Generale della Camera di Commercio costituiscono espressione di una funzione amministrativa demandata per legge all'ente camerale, rispetto alla quale l'intervento dell'autorità giudiziaria è limitato alle sole ipotesi tassativamente previste (es. conferma misure protettive ex art. 19 CCII o autorizzazioni ex art. 22 CCII).

*Trib. Roma, 8 agosto 2025*

## ISTANZE DI GRUPPO

### Composizione negoziata di gruppo e interessi contrapposti delle singole imprese

Poiché l'art. 25 CCI lascia chiaramente intendere come l'iniziativa della composizione negoziata possa essere configurata come di gruppo mediante domanda unitaria da parte di più imprese; viceversa, la conduzione della composizione negoziata può invece riguardare le singole imprese quando, o fin da principio queste abbiano presentato più istanze separate ai sensi dell'art. 12, comma 1, CCI oppure quando, nel caso di iniziale istanza unitaria, l'esperto riscontri che la conduzione unitaria risulti eccessivamente gravosa. Nulla, dunque, impedisce che si possa optare per trattative atomistiche (soprattutto nel caso di interessi contrapposti delle imprese), essendo importante che, in entrambi i casi, vi sia un adeguato flusso informativo.

*Tribunale Milano, 18 Aprile 2024*

### **NEW** Istanza di conferma misure protettive da parte di società del gruppo - Criterio di individuazione del Tribunale competente per territorio in mancanza di assolvimento dell'obbligo pubblicitario ex art. 2497 bis c.c.

In caso di richiesta di accesso alla composizione negoziata da parte di un gruppo di imprese secondo la previsione dell'art. 25 CCII, il Tribunale competente per territorio cui depositare il ricorso per la conferma delle misure protettive richieste ai sensi dell'art. 18, comma 1, va individuato in quello nel quale ha sede l'impresa che esercita l'attività di direzione e coordinamento e non in quello della società richiedente anche se questa presenta la maggiore esposizione debitoria; quest'ultimo criterio, difatti, è da ritenersi sussidiario rispetto a quello principale, rappresentato dalla sede della società che, in base alla pubblicità prevista dall'art. 2497 bis c.c., esercita l'attività di direzione e coordinamento, anche in caso di violazione dell'obbligo pubblicitario, in quanto l'assolvimento delle formalità pubblicitarie è recessivo rispetto al "principio di effettività in virtù del quale assume rilievo la situazione di fatto esistente al momento dell'inizio, dello svolgimento e della cessazione dell'attività del gruppo" (Cass. n.24943/2019).

*Trib. Taranto, 28 febbraio 2025*

## PROROGA E REVOCA DELLE MISURE PROTETTIVE

### Differenza di presupposti per conferma e rinnovo delle misure protettive e cautelari

In sede di conferma delle misure protettive e cautelari, al Giudice è richiesto di vagliare esclusivamente la sussistenza della disponibilità dei soggetti interessati a intraprendere una trattativa per la composizione negoziale della crisi, mentre non è necessario vagliare l'effettiva probabilità che un tale accordo sia raggiunto, atteso che, ai sensi dell'art. 7 co.6, le misure qui in esame sono in ogni tempo modificabili o revocabili laddove si manifestassero sproporzionate o non utili. Diversamente, in sede di rinnovo delle misure protettive e cautelari, è demandato al Giudice il compito di accertare l'imminenza di accordo fra le parti e l'effettiva necessità di una proroga del termine per perfezionare una intesa già quasi pienamente raggiunta.

*Trib. Prato, 22 aprile 2022*

### Misure protettive - Pluralità delle proroghe - Configurabilità e presupposti

In tema di composizione negoziata, l'art. 7, comma 5, D.L. n. 118/2021, convertito in L. n. 147/2021, non prevedendo un numero di proroghe concedibili ma unicamente il termine massimo complessivo di durata delle misure protettive, postula la concedibilità di più di una proroga entro il limite complessivo di tale termine, secondo una prospettiva di *favor* per la composizione. Resta comunque indispensabile ravvisare un persistente nesso tra l'ulteriore termine richiesto e "il buon esito delle trattative", oltre che, come in ogni ipotesi di proroga del termine è indispensabile sussistano i) il parere favorevole dell'esperto, ii) l'adesione della generalità dei creditori (ovvero la sussistenza di un diniego immotivato), iii) nonché la buona fede nella conduzione delle trattative, in *primis*, con riferimento al debitore-istante.

*Trib. Milano, 14 luglio 2022*

### Misure protettive - Proroga della durata - Condizioni

Ai fini della decisione sull'istanza di proroga delle misure protettive nella composizione negoziata, ai sensi dell'art. 7, comma 5, D.L. 24 agosto 2021, n. 118, conv. in L. 21 ottobre 2021, n. 147, che può essere assunta senza necessità di fissare l'udienza, sentito il parere dell'esperto, il giudice valuta, sotto il profilo del *periculum in mora*, se il prolungamento del termine di durata delle misure sia idoneo ad assicurare il buon esito delle trattative, le quali devono essere non solo già avviate, ma aver raggiunto uno stato di avanzamento che consenta di formulare una previsione ragionevole sia sulla residua durata del negoziato in corso che sulla sua utile conclusione. Ai fini della concessione della proroga il giudice valuta, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la praticabilità del risanamento, sulla scorta del parere espresso al riguardo dall'esperto, sicché in questa fase, diversamente da quanto richiesto al momento della concessione delle misure protettive, è necessaria l'avvenuta predisposizione di un piano già dettagliato che sia stato oggetto di discussione almeno con una parte del ceto creditorio. Nel caso in cui il piano di risanamento preveda la cessione dell'azienda a terzi (continuità indiretta) al momento della richiesta di proroga, tanto più se il termine iniziale concesso sia quello massimo di quattro mesi, è necessario che l'esperto abbia già avviato le procedure competitive ed acquisito manifestazioni di interesse aventi i caratteri dell'offerta competitiva, vale a dire un contenuto determinato, l'irrevocabilità e la presenza di garanzie.

*Trib. Avellino, 7 dicembre 2022*

In tema di composizione negoziata, ai fini della proroga delle misure protettive ex art. 19 CCII si palesano contestualmente necessarie la permanenza del *fumus boni iuris*, quale ragionevole probabilità di perseguimento del risanamento aziendale, la persistenza del *periculum in mora*, ossia della potenziale compromissione della predetta finalità suscettibile di derivare dall'instaurazione o prosecuzione di un'azione esecutiva e/o cautelare, della sussistenza di una effettiva e riscontrabile progressione delle iniziative mirate al risanamento aziendale.

*Trib. Mantova, 9 marzo 2023*

### Ostatività alla proroga in ragione dello stato di insolvenza dell'impresa istante - Insussistenza

È meritevole di accoglimento l'istanza di proroga delle misure protettive e cautelari formulata dal debitore in circostanze tali da configurare il provvedimento come necessario al perfezionamento delle trattative con i creditori; a ciò non osta lo stato di insolvenza in cui possa trovarsi l'impresa in quanto l'interesse dei creditori trova tutela sia nel dovere di

gestione dell'impresa nel loro prevalente interesse sia nel dovere di vigilanza e di segnalazione in capo all'esperto in caso di compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del debitore.

*Trib. Bologna, 30 novembre 2022*

#### **Domanda di proroga delle misure - Necessità di fissazione di un'udienza per la discussione - Insussistenza**

La domanda di proroga delle misure protettive - diversamente da quanto avviene per il caso di conferma, di abbreviazione o di revoca - non impone, ai fini della decisione, di sentire i creditori. Ciò in forza del dato normativo, atteso che il comma 5 dell'art. 19 CCII diverge, in parte qua, dai commi 4 e 6. La mancata celebrazione della udienza, inoltre, consente di addivenire ad una decisione più snella e, per contro, il "sacrificio" dei creditori è da ritenersi de facto insussistente, dato che essi sono stati sentiti in sede di conferma, e che sono sempre ed in ogni momento legittimati a chiedere la abbreviazione o la revoca.

*Trib. Modena, 1 dicembre 2022*

#### **Violazione dei doveri di lealtà, trasparenza e correttezza - Automaticità della revoca delle misure - Insussistenza**

Il CCII non impone *apertis verbis* l'arresto delle trattative (e tantomeno la revoca delle misure protettive), per il caso di presunta violazione dei doveri previsti dall'art. 16. È pertanto possibile dare rilevanza ad una respiscenza del debitore - che si assume abbia violato gli obblighi - idonea al mantenimento in essere delle trattative, e con esse delle misure protettive, al ricorrere di un duplice ordine di condizioni: i) la effettività della respiscenza, corroborata da una discontinuità nella gestione delle trattative, volta alla prosecuzione di esse rigorosamente improntata ai canoni di lealtà e trasparenza; ii) la perdurante disponibilità dei creditori a trattare.

*Trib. Modena, 29 ottobre 2022*

#### **Errata individuazione del soggetto deputato alla nomina dell'esperto in considerazione del requisito soggettivo del richiedente - Legittimità della revoca de plano delle misure protettive - Sussistenza**

Lo scorretto avvio del procedimento di composizione negoziata della crisi, in esito ad errore sul requisito soggettivo dell'impresa debitrice, giustifica la revoca de plano delle misure protettive medio tempore richieste (fattispecie nella quale l'impresa debitrice, oggettivamente soprasoglia, aveva fatto domanda di accesso alla composizione negoziata mediante lo speciale procedimento riservato alle imprese sottosoglia, instando per la nomina dell'esperto, non alla commissione di cui all'art. 13, comma 6 CCII, bensì direttamente al segretario della competente Camera di commercio territoriale).

*Trib. Verona, 25 novembre 2022*

#### **Proroga delle misure protettive e acquisizione del parere dell'esperto**

La mancata acquisizione del parere dell'esperto in sede di decisione sulla domanda di proroga delle misure protettive non incide sulla legittimità del provvedimento. La funzione di detto parere, infatti, non configura un vero e proprio diritto alla prova in capo alle parti ma incide semmai sulla correttezza sostanziale della decisione, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento di concessione della proroga deve essere in ogni caso scrutinato alla luce dei requisiti sostanziali che la presuppongono.

*Trib. Piacenza, 05 Gennaio 2024*

#### **Proroga misure protettive, non necessità del contraddittorio**

Ai fini della concessione della proroga della durata delle misure protettive non è necessaria l'instaurazione di un preventivo contraddittorio processuale con i creditori e i terzi interessati in quanto (i) il comma 5 dell'art. 19 CCII diverge, in parte qua, dai commi 4 e 6 poiché non richiede espressamente che il provvedimento del Giudice vada adottato previa audizione delle parti interessate e (ii) la mancata celebrazione dell'udienza consente di addivenire ad una decisione più snella e il "sacrificio" dei creditori è da ritenersi insussistente, essendo stati sentiti in sede di conferma ed essendo sempre legittimati a chiederne l'abbreviazione o la revoca.

*Trib. Piacenza, 18 dicembre 2023*

### **L'istanza di proroga delle misure protettive va rimessa al contraddittorio dei creditori interessati**

La proroga delle misure protettive, così come la concessione, deve garantire il contraddittorio processuale tra le parti, sicché l'organo giudicante provvede solo dopo aver sentito tutti coloro che sono pregiudicati dalla misura adottata e che potrebbero subire ulteriori pregiudizi dalla proroga, quindi dopo aver celebrato l'udienza in cui gli stessi potrebbero eventualmente proporre osservazioni e/o contestazioni.

*Tribunale Salerno, 14 Novembre 2023*

### **Proroga delle misure protettive finalizzata anche al contrasto dell'inerzia dei creditori - Possibilità**

Nella Composizione negoziata della crisi vi è l'obbligo delle banche di partecipare alle trattative in modo attivo e informato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, dando riscontro con risposte tempestive e motivate. Tuttavia tale obbligo si arresta a livello precettivo, perché non è provvisto di adeguata sanzione, per cui la sua inosservanza rischia di ridondare in danno della parte proponente qualora i creditori invitati alle trattative assumano comportamenti di radicale inerzia. È possibile disporre, quale unico rimedio all'assoluta inerzia dei creditori, la proroga delle misure protettive, come misura di indiretta persuasione a coltivare le trattative.

*Trib. Napoli Nord, 4 giugno 2024*

### **Richiesta di proroga delle misure protettive che interessi non la generalità ma un creditore determinato**

L'istanza di proroga delle misure protettive nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi di impresa, ai sensi dell'art. 19, V comma, C.C.I., laddove proposta nei confronti di un singolo particolare creditore, nonostante l'apparente assenza di una previsione normativa espressa, si deve ritenere richieda l'instaurazione del contraddittorio nei di lui confronti, in quanto tale necessità deriva sia da argomenti testuali, sia da argomenti sistematici. Quanto al primo profilo infatti il predetto quinto comma non ha espressamente disposto l'audizione dei creditori perché prevede un'istanza congiunta depositata da parte del debitore e dei creditori coinvolti, il quarto comma di quello stesso articolo dispone: "se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, devono essere sentiti" e il settimo comma richiama in generale il c.d. rito cautelare uniforme, ove la concessione del provvedimento cautelare non può mai sottrarsi al rispetto del contraddittorio, al più differito; quanto al secondo profilo tale necessità deriva dalla ratio normativa di concessione della cautela in funzione di agevolazione delle trattative, trattative che non possono prescindere dalla disponibilità al dialogo da parte dei creditori.

*Tribunale di Ferrara, 09 luglio 2024*

### **Composizione negoziata - Misure protettive - Proroga - Accordo con unico creditore**

Nel procedimento di composizione negoziata, la proroga delle misure protettive ai sensi dell'art. 19, comma 5, CCII è ammissibile anche quando il debitore intrattenga trattative con un solo creditore, purché risulti che tali trattative siano state utilmente coltivate e che la prosecuzione della misura sia funzionale alla formalizzazione di un accordo idoneo al risanamento. La durata della proroga deve essere proporzionata all'avanzamento delle trattative e alla necessità di garantire il buon esito dell'intesa senza pregiudicare i diritti del creditore.

*Tribunale Ancona, 28 Marzo 2025*

### **Imprenditore che viene meno ai doveri di buona fede, correttezza e leale collaborazione con l'esperto - Revoca misure protettive**

Non sono funzionali al buon esito delle trattative, e vanno, perciò, revocate le misure protettive chieste da un imprenditore che, venendo meno ai doveri di buona fede, correttezza e di leale collaborazione con l'esperto imposti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 16 CCII, non intavola alcuna concreta trattativa con i propri creditori, né si premura di trasmettere all'esperto la documentazione che questi ha richiesto onde valutare la ragionevole perseguibilità del risanamento e l'utilità, a tal fine, delle misure richieste.

*Trib. Brescia, 30 settembre 2024*

### **Misure protettive - Durata massima**

Poiché a mente dell'art. 18, comma 4, CCII, le misure protettive durano "fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata", la protezione del patrimonio accordata dalle misure protettive, è concepita come strumentale al buon esito della composizione negoziata, con la conseguenza che gli effetti di cui al

medesimo art. 18, (tra cui anche il divieto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale), non possono protrarsi oltre il termine fissato dall'art. 17, comma 8, e cioè oltre il termine di 6 mesi (eventualmente prorogabili ai sensi del successivo comma 9).

*Trib. Larino, 20 maggio 2024*

#### **Inammissibilità dell'ampliamento delle misure protettive in sede di proroga**

Nel corso del procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, è inammissibile l'istanza con la quale il debitore chiede, unitamente alla proroga, anche l'ampliamento delle misure protettive, ovvero la loro estensione a soggetti diversi rispetto a quelli indicati nel decreto di concessione, potendo il Tribunale, ai sensi dell'art. 7, comma 5, D.L. n. 118/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 147/2021, concedere esclusivamente la proroga della durata delle misure protettive per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative.

*Trib. Bergamo, 22 aprile 2022*

 **RECLAMO**

**Reclamo avverso il rigetto dell'istanza di conferma - Rigetto del reclamo e conferma del provvedimento iniziale**

In tema di composizione negoziata, in funzione della conferma delle misure protettive ex art. 6 e art. 7 D.L. n. 118/2021, risulta necessaria la verifica, da parte dell'autorità giudiziaria cui è stata rimessa la conferma o la revoca di tali misure, circa l'esistenza di ragionevoli possibilità di superamento dello stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell'impresa, nonché la prosecuzione dell'attività. La possibilità, prevista dalla legge, che l'autorità giudiziaria si avvalga di un proprio ausiliario non inibisce tale verifica.

*Trib. Bergamo, 30 marzo 2022*

**Proroga misure protettive - Reclamo ex art. 19 CCII - Incompatibilità con concordato preventivo**

L'art. 25-*quinquies* CCII enuclea un principio di generale incompatibilità tra la composizione negoziata ed il concordato preventivo. Ne consegue che, una volta intrapresa l'iniziativa di cui all'art. 44 CCII, l'imprenditore non possa contestualmente coltivare l'interesse a una proroga delle misure protettive già concesse nell'ambito di una composizione negoziata, né ambire a una riapertura della procedura di composizione negoziata, nelle more archiviata sulla base della relazione finale dell'esperto. In sede di reclamo ex art. 19 CCII, il Tribunale non può, peraltro, disporre la proroga delle misure protettive anzidette, allorquando tale procedura non risulti più pendente, perché archiviata in seguito alla relazione finale dell'esperto. La decisione di archiviazione sottende, d'altronde, una valutazione complessiva e complessa sullo stato delle trattative intraprese nell'ambito della procedura stragiudiziale di risoluzione della crisi d'impresa e non è sindacabile da parte del Tribunale nel procedimento di reclamo instaurato a norma dell'art. 19 su richiamato.

*Trib. Napoli Nord, 4 gennaio 2024*

**Reclamo avverso la revoca di misure protettive pronunciata in considerazione della pregressa istanza di apertura liquidazione giudiziale - Accoglimento**

Premessa l'adesione alla tesi che ammette l'imprenditore alla composizione negoziata anche nell'ipotesi in cui sia stata presentata antecedentemente nei confronti dello stesso una domanda di apertura della liquidazione giudiziale, atteso il *favor* del legislatore per la soluzione negoziata della crisi e dei principi espressi dalla Direttiva Insolvency, deve essere accolto in ragione di una interpretazione sistematica e teleologica dell'art. 25-*quinquies* CCII il reclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale revoca le misure protettive, sul presupposto dell'inibizione all'accesso alla composizione negoziata in tutte le ipotesi in cui sia stato già depositato un ricorso di apertura della liquidazione giudiziale.

*Trib. Tempio Pausania, 12 ottobre 2023*

 **Reclamo - Accoglimento - Reviviscenza misure protettive**

In sede di reclamo ex art. 19, comma 7, CCII, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 669 *terdecies*, comma 6, c.p.c. avverso l'ordinanza con la quale è stata negata la conferma delle misure protettive, si determina una reviviscenza di queste ultime.

*Trib. Marsala, 23 gennaio 2026*

 **Misure protettive tipiche - Conferma in sede di reclamo - Termine scaduto - Rimessione in termini**

In tema di reclamo avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di conferma delle misure protettive nell'ambito di una procedura di composizione negoziata, l'accoglimento dello stesso comporta la conferma delle misure protettive c.d. "tipiche", la cui durata può essere fissata nella misura massima di 120 giorni, a decorrere dalla pubblicazione nel Registro per le imprese dell'istanza ai sensi dell'art. 18, comma 1, CCII. Il fatto, poi, che il termine così concesso sia già scaduto alla data della pronuncia del provvedimento non esclude l'interesse alla pronuncia dello stesso, posto che il creditore nella fattispecie in esame può presentare un'istanza di rimessione in termini, ai fini della proroga (giustificata dal fatto che la conferma è intervenuta in sede di reclamo, una volta decorso il termine massimo consentito).

*Trib. Verona, 10 giugno 2025*

## RAPPORTO TRA COMPOSIZIONE NEGOZIATA E ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI

### Rapporto tra istanza di nomina dell'esperto e possibilità di pronunciare sentenza dichiarativa di fallimento

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L.118/2021, la preclusione alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento scatta unicamente quando l'imprenditore abbia chiesto l'applicazione di misure protettive del patrimonio, e, segnatamente, dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza stessa unitamente all'accettazione dell'esperto fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

*Trib. Palermo, 26 novembre 2021*

### Conferma in pendenza di procedimento prefallimentare

Ove la relazione dell'esperto nominato dia atto della sussistenza di condizioni idonee a consentire il superamento dello stato di crisi dell'imprenditore, vanno confermate, pur in pendenza di procedimento prefallimentare, le misure protettive del patrimonio richieste per il termine massimo di legge con decorrenza dalla data di pubblicazione dell'istanza e ciò allo scopo di consentire l'avvio e la prosecuzione di trattative con i creditori in una prospettiva non sbilanciata.

*Trib. Milano, 26 gennaio 2022*

### L'istanza per apertura della liquidazione giudiziale non impedisce l'accesso alla composizione negoziata

Il divieto del primo periodo dell'art. 25-*quinquies* CCII non si riferisce anche alla pendenza di procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei soggetti diversi dall'imprenditore. La soluzione del problema ermeneutico della lettura dell'art. 25-*quinquies* CCII non può prescindere dalla ratio del divieto: l'interpretazione della norma coerente con le finalità della Direttiva Insolvency di salvataggio dell'impresa "vitale" (passibile cioè di risanamento anche mediante la ristrutturazione negoziata del debito) non può che essere quella che nega rilievo impeditivo alla pendenza di procedimenti giudiziali promossi dai terzi (che possono quindi essere paralizzati dalla richiesta di misure protettive, salva la verifica che in concreto sia perseguibile la strategia di risanamento) e attribuisce effetti preclusivi (peraltro temporanei) solo alle iniziative dell'imprenditore, in quanto sintomatiche di un suo intento dilatorio. Sul piano sistematico e teleologico l'interpretazione del divieto posto dall'art. 25-*quinquies* CCI, circoscrivendo quindi il dato (testuale) di rinvio alle domande ex art. 40 CCI solo ad alcune di tali iniziative deve essere preferito al dato letterale.

*Tribunale Bologna, 23 giugno 2023*

*(Vedi anche) Tribunale Torre Annunziata, 20 luglio 2023*

### Pendenza di procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale - Preclusione - Insussistenza

La pendenza di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale instaurato da un creditore o dal pubblico ministero non è di ostacolo, ai sensi dell'art. 25-*quinquies* CCII, alla presentazione di una domanda ai sensi dell'art. 17 CCII per l'apertura della composizione negoziata. Militano in questo senso: il dato per cui l'antecedente dell'art. 25-*quinquies* (ossia l'art. 23 D.L. n. 118/2021) non faceva riferimento all'istanza di fallimento; il dato per cui la distinzione (operata all'art. 17, comma 3, lett. d) CCII) tra pendenza di ricorsi per la liquidazione giudiziale e deposito di ricorsi ex art. 40 non avrebbe senso se si includesse nei primi anche il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale; il dato interpretativo conforme nell'ambito del parere reso dal Consiglio di Stato n. 832/2022.

*Trib. Trani, 30 settembre 2023*

### Pendenza procedimento unitario proposto da qualsiasi soggetto legittimato – Limite all'accesso della composizione negoziata ex art. 25-*quinquies* CCII

In tema di composizione negoziata, nell'ipotesi di contemporanea pendenza di un procedimento unitario proposto da qualsiasi soggetto legittimato (non soltanto dal debitore), l'istanza di conferma delle misure protettive non può essere accolta e le misure stesse devono essere revocate stante il limite all'accesso alla procedura stabilito ex art. 25-*quinquies* CCII. Ed invero, la norma va interpretata nel senso che l'accesso alla procedura è inibito in tutte le ipotesi in cui sia stato depositato un ricorso di apertura di liquidazione giudiziale, proposto non soltanto dallo stesso debitore, ma anche da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero. Al contrario, non convince l'interpretazione restrittiva che registra quale unico limite all'accesso della composizione negoziata l'ipotesi di pendenza di un ricorso ex art. 40 CCII formulato dal solo debitore.

*Trib. Palermo, 22 maggio 2023*

### **Pendenza del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale - Inammissibilità a prescindere dal soggetto ricorrente**

Si ricava dall'art. 25-quinquies CCII il principio che preclude l'accesso alla composizione negoziata della crisi in seguito alla presentazione di una domanda strumentale all'accesso al procedimento unitario per la regolazione della crisi e dell'insolvenza oppure all'apertura della liquidazione giudiziale. L'effetto preclusivo si produce a prescindere dall'autore della domanda, e quindi sia che essa provenga dallo stesso debitore sia che risulti invece formulata da un terzo.

*Trib. Bergamo, 23 gennaio 2024*

### **Proroga misure protettive - Reclamo ex art. 19 CCII - Incompatibilità con concordato preventivo**

L'art. 25-quinquies CCII enuclea un principio di generale incompatibilità tra la composizione negoziata ed il concordato preventivo. Ne consegue che, una volta intrapresa l'iniziativa di cui all'art. 44 CCII, l'imprenditore non possa contestualmente coltivare l'interesse a una proroga delle misure protettive già concesse nell'ambito di una composizione negoziata, né ambire a una riapertura della procedura di composizione negoziata, nelle more archiviata sulla base della relazione finale dell'esperto. In sede di reclamo ex art. 19 CCII, il Tribunale non può, peraltro, disporre la proroga delle misure protettive anzidette, allorché tale procedura non risulti più pendente, perché archiviata in seguito alla relazione finale dell'esperto. La decisione di archiviazione sottende, d'altronde, una valutazione complessiva e complessa sullo stato delle trattative intraprese nell'ambito della procedura stragiudiziale di risoluzione della crisi d'impresa e non è sindacabile da parte del Tribunale nel procedimento di reclamo instaurato a norma dell'art. 19 su richiamato.

*Trib. Napoli Nord, 4 gennaio 2024*

### **Reclamo avverso la revoca di misure protettive pronunciata in considerazione della pregressa istanza di apertura liquidazione giudiziale - Accoglimento**

Premessa l'adesione alla tesi che ammette l'imprenditore alla composizione negoziata anche nell'ipotesi in cui sia stata presentata antecedentemente nei confronti dello stesso una domanda di apertura della liquidazione giudiziale, atteso il *favor* del legislatore per la soluzione negoziata della crisi e dei principi espressi dalla Direttiva Insolvency, deve essere accolto in ragione di una interpretazione sistematica e teleologica dell'art. 25-quinquies CCII il reclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale revoca le misure protettive, sul presupposto dell'inibizione all'accesso alla composizione negoziata in tutte le ipotesi in cui sia stato già depositato un ricorso di apertura della liquidazione giudiziale.

*Trib. Tempio Pausania, 12 ottobre 2023*

### **Predeuzione nella successiva liquidazione giudiziale - Esclusione**

Nel corso della composizione negoziata non possono maturare crediti prededucibili, non avendo la stessa natura di procedura concorsuale per i fini di cui all'art. 6 CCII, trattandosi piuttosto di un "percorso" di regolazione della crisi di natura essenzialmente privatistica.

*Trib. Milano, 28 marzo 2024*

### **Precedente pendenza di una procedura per l'apertura di liquidazione giudiziale - Ammissibilità**

Il tenore letterale della norma di cui all'art. 25-quinquies CCII non preclude che la stessa venga intesa nel senso che il rinvio al ricorso depositato ai sensi dell'art. 40 CCII riguardi solo le domande di risoluzione della crisi a iniziativa del debitore nello stesso contemplate e che, quindi, il divieto posto dalla norma medesima postuli la precedente proposizione di una di tali domande e non anche l'avvenuta presentazione di una domanda di liquidazione giudiziale ad opera di un terzo.

*Trib. Bari, 30 maggio 2024*

## COMPITI E RUOLO DELL'ESPERTO

### Legittimazione dell'esperto a richiedere misure cautelari - Insussistenza

In assenza di espressa previsione normativa l'esperto non è legittimato a richiedere la misura cautelare consistente nella costituzione di un vincolo sulle somme liquide di cui dispone il debitore in costanza di composizione negoziata della crisi. Del resto, l'esperto, nel caso in cui la debitrice volesse addivenire a un atto di straordinaria amministrazione ovvero effettuare un pagamento reputato lesivo degli interessi dei creditori ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 118/2021, ben potrebbe manifestare all'imprenditore il proprio dissenso e iscriverlo, dipoi, nel registro delle imprese.

*Trib. Pescara, 9 maggio 2022*

### Svolgimento in concreto delle trattative in assenza dell'esperto e al di fuori dell'ambiente tipico della composizione negoziata

In tema di composizione negoziata della crisi, la partecipazione dell'esperto alla procedura è concepita come indispensabile. Ne consegue che l'imprenditore è tenuto ad affidargli in toto, fornendogli tutte le informazioni necessarie in ordine alla condizione finanziaria dell'impresa e nulla omettendo. Solo adottando tale comportamento collaborativo l'imprenditore può consentire all'esperto di condurre le trattative e individuare la via per raggiungere il risanamento dell'impresa; al contrario, frusterebbe la stessa *ratio legis* della composizione negoziata e il ruolo di mediatore e facilitatore dell'esperto la conduzione di una trattativa diretta esclusiva tra l'imprenditore e alcuni creditori.

*Trib. Milano, 14 maggio 2022*

### Invalidità della procura conferita per l'istanza di fallimento - Giudizio non necessario per la soddisfazione dei diritti dei creditori

In materia di composizione negoziata della crisi, la procura conferita a parte ricorrente nell'istanza di fallimento non può ritenersi validamente conferita anche per il giudizio relativo alla conferma delle misure protettive.

*Trib. Mantova, 1 giugno 2022*

### Durata dell'incarico dell'esperto - Proroga richiesta dalle parti

In tema di proroga della durata dell'incarico dell'esperto, l'espressione "tutte" contenuta nell'art. 17, comma 7, CCII deve essere riferita ai creditori con i quali le trattative sono effettivamente in corso nel momento in cui si presenta la richiesta di prosecuzione dell'incarico, essendo irrilevante il consenso sia di coloro con i quali il debitore abbia già raggiunto un accordo, sia dei creditori che abbiano già definitivamente espresso la volontà di non aderire ad alcuna ipotesi di risoluzione negoziale della crisi. In entrambi i casi, infatti, le trattative sono già concluse con i suddetti creditori e la prosecuzione della composizione negoziata diviene superflua.

*Trib. Bologna, 30 gennaio 2024*

### Durata dell'incarico dell'esperto - Proroga ex lege.

In tema di composizione negoziata, il deposito della richiesta ex artt. 19 o 22 CCII compiuto prima della scadenza del termine di 180 giorni, di cui all'art. 17, comma 7, CCII è sufficiente per determinare il prolungamento *ex lege* della composizione negoziata, consentendo così al giudice di tenerne conto in sede di deliberazione delle istanze ex artt. 19 o 20 CCII per la doverosa verifica di funzionalità delle richieste alle trattative intraprese. Non si può peraltro neppure escludere che, nel caso in cui il termine iniziale scada dopo la definizione del procedimento ex artt. 19 o 22 CCII, la proroga *ex lege* sia connessa non alla domanda del debitore, bensì unicamente all'adozione di un provvedimento favorevole, perché solo così si potrebbe ritenere che la prosecuzione sia effettivamente "resa necessaria" e trovi giustificazione negli strumenti di cui agli artt. 19 o 22 CCII. Quanto alla durata della prosecuzione dell'incarico dell'esperto, l'art. 17, comma 7, CCII sembra svincolarla da quella delle misure protettive, essendo la stessa determinata solo sulla base della durata iniziale (180 giorni) della composizione negoziata.

*Trib. Bologna, 30 gennaio 2024*

### Misura massima del compenso di difensori e advisors

Il compenso pattuito con i difensori o advisors della ricorrente per la composizione negoziata della crisi d'impresa non può eccedere il compenso previsto per l'esperto, in quanto sul debitore grava un dovere di tutela degli interessi dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato in veste di esperto, dovendosi di conseguenza ridurre il relativo importo.

*Trib. Parma, 26 settembre 2023*



### Conferma misure protettive - Parere dell'esperto

In tema di composizione negoziata della crisi d'impresa, anche nell'ipotesi in cui il risanamento dell'impresa appaia di difficile realizzazione sono comunque confermabili le misure protettive ex art. 18 CCII laddove l'alternativa liquidatoria non consenta il soddisfacimento dei creditori e purché il parere dell'esperto - previsto dal quarto comma della richiamata disposizione - confermi che le trattative, ai fini della possibilità di un esito favorevole, debbano svolgersi necessariamente senza il rischio che vengano promosse azioni esecutive sul patrimonio della società, le quali potrebbero arrecare possibili pregiudizi ai creditori sociali.

*Trib. Bologna, 23 maggio 2025*



### Il ruolo di monitoraggio dell'esperto sulle misure cautelari ai soci

Nell'ambito della composizione negoziata della crisi, nella valutazione circa la concessione delle misure cautelari nei confronti del patrimonio di alcuni soci che sono coinvolti nel percorso di risanamento in qualità di garanti o comunque soci illimitatamente responsabili, il Tribunale, oltre a valutare la situazione di periculum, in tal caso consistente nell'ostacolo che l'estemporanea aggressione al patrimonio da parte dei singoli creditori sociali creerebbe sotto l'aspetto dell'ordinata destinazione delle risorse secondo il piano, deve altresì assicurarsi che la protezione concessa solo in danno di alcuni creditori dei soci non arrechi pregiudizio eccessivo nei confronti degli altri. In tale circostanza incombe sull'esperto un obbligo di vigilanza, e in capo ai soci un dovere di trasparenza e buona fede, che impongono loro di segnalare al Tribunale circostanze che richiedano la revoca o la modifica delle misure concesse al fine di non creare siffatto pregiudizio.

*Trib. Bologna, 22 settembre 2025*



### Attività successive alla scadenza - Limiti

In tema di composizione negoziata, l'art. 16, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza consente all'esperto, anche oltre il perimetro temporale originario della procedura, di compiere le attività conclusive dell'incarico, qualora siano in corso di definizione accordi con i creditori o la deliberazione sulla transazione fiscale, a condizione che tali attività restino funzionalmente riconducibili all'incarico originario.

*Trib. Lanciano, 29 gennaio 2026*



### La prosecuzione delle funzioni dell'Esperto post-chiusura per la gestione del conto vincolato

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 16, comma 1, e 22, comma 1 bis, CCII, che ammettono l'attività dell'Esperto, nonché l'attuazione del decreto autorizzativo della cessione dell'azienda, anche successivamente alla chiusura della composizione negoziata, può prevedersi che l'accordo contenga una specifica clausola in virtù della quale il corrispettivo della vendita dell'azienda, destinato alla soddisfazione dei creditori, confluisca su un conto bancario vincolato all'ordine dell'Esperto, onerando quest'ultimo di ripartire le future somme contestualmente all'ottenimento del consenso alla cancellazione dei gravami da parte dei creditori ipotecari.

*Trib. Ancona, 27 marzo 2025*

## EFFETTI DELLE MISURE PROTETTIVE SUL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

### Sospensione della procedura esecutiva senza liberazione delle somme oggetto del pignoramento

In tema di composizione negoziata, qualora il tribunale abbia confermato le misure protettive richieste dal debitore con riferimento all'espropriazione presso terzi promossa in suo danno, il relativo pignoramento non viene comunque dichiarato inefficace e le somme presenti nel conto corrente non possono essere liberate in favore dell'imprenditore per soddisfare equamente i creditori. Il procedimento esecutivo entra, per converso, in una fase di mera quiescenza, con il conseguente blocco dell'attività liquidatoria in funzione del proficuo svolgimento delle trattative, ferma restando, tuttavia, l'indisponibilità - fino al raggiungimento, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., di quanto precettato aumentato della metà - delle somme giacenti nel conto oggetto di espropriazione e di quelle suscettibili di confluirci durante la fase della sospensione della procedura esecutiva.

*Trib. Milano, 27 gennaio 2022*

## CESSIONE DELL'AZIENDA

### Criteria per il rilascio dell'autorizzazione del Tribunale alla cessione dell'azienda

Posta la preliminare condizione che sia stato previsto od ipotizzato l'espletamento di una procedura competitiva oltre a pubblicità ed informative da rendere a potenziali interessati, che sia curata la salvaguardia dei rapporti con i principali partners commerciali ed il mantenimento dei livelli occupazionali, il tribunale può autorizzare la cessione dell'azienda o di suoi rami nel corso della composizione negoziata a condizione che la stessa risponda, in prima analisi, all'interesse del ceto creditorio attraverso un raffronto con la presumibile soddisfazione dei medesimi creditori avuto riguardo allo scenario liquidatorio di matrice concorsuale, all'esito di un giudizio di non inferiorità della provvista generata dalla cessione dell'azienda in continuità in fase di composizione negoziata con il risultato astrattamente atteso dalla vendita endofallimentare dell'azienda in esercizio; oltre al suddetto giudizio prognostico, incentrato sulla comparazione tra due scenari connotati dal compimento o dal mancato compimento dell'atto da autorizzare, è necessario che sia possibile verificare anche le stesse modalità di soddisfazione dei creditori con riguardo al progetto o al percorso di risanamento che il debitore intende intraprendere che deve pertanto essere delineato nelle concrete modalità operative (con indicazione dello stato di avanzamento delle trattative in atto, delle modalità della ristrutturazione dell'esposizione debitoria e del grado di consenso dei creditori su quest'ultima) e che la cessione dell'azienda o del ramo d'azienda risulti coerente con il piano di risanamento delineato o prospettato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell'imprenditore e con gli strumenti di cui questi intenda avvalersi all'esito delle trattative.

*Trib. Parma, 4 novembre 2022*

### Richiesta di autorizzazione all'affitto di azienda con proposta irrevocabile di trasferimento, al termine dello stesso

Nell'ambito della composizione negoziata è inammissibile la richiesta di autorizzazione alla stipula di contratto di affitto di azienda da parte della debitrice, con obbligo, nella forma della proposta irrevocabile d'acquisto, al successivo acquisto da parte dell'affittuaria dell'azienda medesima con esonero dagli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma, codice civile (nella fattispecie il contratto di affitto avrebbe dovuto avere durata quinquennale, alla scadenza della quale l'affittuario avrebbe potuto acquisire l'azienda, all'esito di non meglio precisata procedura competitiva).

*Trib. Piacenza, 1° giugno 2023*

### Trasferimento di azienda - Autorizzazione - Requisiti

L'autorizzazione al trasferimento d'azienda contemplata dall'art. 22, comma 1, lett. d), CCII serve a escludere la responsabilità dell'acquirente per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori e presuppone la funzionalità del trasferimento sia alla continuità aziendale sia alla migliore soddisfazione dei creditori. La verifica di tali requisiti richiede l'audizione delle parti interessate, da individuare tenendo conto del percorso di risanamento all'interno del quale la cessione si colloca.

*Trib. Milano, 12 agosto 2023*

### Trasferimento di azienda - Esenzione art. 2560 c.c.

Seppur in caso di trasferimento di azienda nell'ambito della CNC ex art. 22, comma 1, lett. d), CCII sembra ormai consentita l'estensione ai debiti erariali dell'esenzione alle dinamiche contemplate dall'art. 2560, comma 2, c.c., stante la rilevanza della programmata cessione rispetto al progetto di risanamento predisposto nel corso delle trattative, è opportuno subordinare l'efficacia dell'autorizzazione e della cessione al successo della negoziazione e alla conclusione del programmato accordo ex art. 23, comma 1, lett. c), CCII. L'esenzione del trasferimento dei debiti ex art. 2560 c.c. non può infatti considerarsi avulsa dall'esito positivo della composizione negoziata mediante una delle soluzioni tratteggiate dal dato normativo e anzi presuppone il successo della composizione negoziata, cui l'autorizzazione resta naturalmente subordinata.

*Trib. Parma, 30 luglio 2024*

### **Cessione del ramo di azienda - Esclusione degli effetti ex art. 2560, comma 2, c.c. - Principio di competitività - Condizione imprescindibile**

L'art. 22, lett. d), CCII prevede che, nella cessione di azienda o di uno o più dei suoi rami senza gli effetti dell'art. 2560, comma 2, c.c., la competitività nella scelta dell'acquirente costituisce un requisito autonomamente richiesto dalla norma, ulteriore rispetto alla funzionalità e coerenza della cessione di azienda in rapporto al piano di risanamento. Pertanto, qualora le parti intendano giovarsi dell'effetto purgativo e di stabilità dell'atto di cessione, devono attenersi ai principi sanciti dall'art. 22 CCII e il rispetto della competitività è condizione imprescindibile, la cui sussistenza viene verificata dal tribunale anche in assenza di contestazione.

*Trib. Brescia, 6 novembre 2024*

### **Autorizzazione ex art. 22 CCII - Affitto d'azienda - Necessità - Esclusione**

Va esclusa l'applicabilità del regime autorizzatorio di cui all'art. 22, co. 1, lett. d), CCII alla determinazione della ricorrente di concedere in affitto l'azienda o un suo ramo, poiché l'espressione utilizzata dal legislatore nella citata disposizione ("trasferimento"), che, per quanto da intendere in senso lato ("in qualunque forma"), pare riferibile al solo effetto traslativo tipico dei contratti a effetti reali (sia pur realizzabili mediante forme diverse dalla vendita dell'azienda, come, ad esempio, il conferimento in una newco), tra i quali non rientra certamente l'affitto d'azienda.

*Tribunale Terni, 30 Aprile 2025*



### **Autorizzazioni ex art. 22 CCII - Cessione d'azienda - Cessionario non individuato - Non autorizzabile**

In tema di composizione negoziata, benché l'autorizzazione alla cessione dell'azienda di cui all'art. 22, comma 1, lett. d), CCII non condizioni l'efficacia dell'atto ma sia strumentale solo a esimere l'acquirente dalla responsabilità solidale dell'art. 2560, comma 2, c.c., essa presuppone che il cessionario sia stato individuato con criterio competitivo, e che questi abbia inequivocabilmente manifestato la volontà di perfezionare l'accordo di cessione. (Nel caso di specie, l'autorizzazione è stata negata dopo che il cessionario - individuato per con una procedura competitiva svolta nelle more del decreto di autorizzazione - aveva dichiarato di non voler più acquistare l'azienda, e preso atto dell'impossibilità di individuare ulteriori acquirenti interessati in un tempo sufficientemente breve per consentire il mantenimento della continuità e il conseguimento di ragionevoli chance di successo).

*Trib. Brescia, 4 giugno 2025*



### **Cessione di azienda - Miglior soddisfazione dei creditori - Giudizio prognostico**

In tema di composizione negoziata, il tribunale può autorizzare, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) CCII, il trasferimento in qualunque forma dell'azienda senza gli effetti di cui all'art. 2560, comma 2, c.c., qualora: (i) la cessione consenta di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla prosecuzione dell'attività e la maturazione di ulteriori perdite; (ii) sia assicurato una "miglior soddisfazione dei creditori" dall'operazione di cessione dell'azienda all'esito di un raffronto con la presumibile soddisfazione degli stessi nello scenario liquidatorio di matrice concorsuale e (iii) il progetto di risanamento, coltivato e sviluppato attraverso lo svolgimento delle trattative, risulti funzionale al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario delineata dall'art. 12 CCII. Tali requisiti ricorrono laddove il trasferimento dell'azienda risponda all'interesse del ceto creditorio, attraverso un giudizio prognostico incentrato sulla comparazione tra due scenari connotati dal compimento o dal mancato compimento dell'atto da autorizzare, e sia possibile altresì verificare le modalità di soddisfazione dei creditori con riguardo al progetto o al percorso di risanamento che il debitore intende intraprendere che deve pertanto essere delineato nelle concrete modalità operative.

*Trib. Parma, 16 gennaio 2026*



### **Cessione d'azienda - Autorizzazione - Requisiti**

In tema di composizione negoziata della crisi, ai fini dell'autorizzazione alla cessione d'azienda con esonero dell'acquirente dalla responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, c.c., ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), CCII, il tribunale è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti della funzionalità dell'atto rispetto alla continuità aziendale, della funzionalità rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori e del rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

*Trib. Fermo, 12 febbraio 2026*



### Cessione d'azienda - Autorizzazione - Funzione

In materia di composizione negoziata, l'autorizzazione alla cessione dell'azienda non è ex se necessaria per la validità e piena efficacia del contratto traslativo dell'azienda o dei suoi rami ma è necessaria per far conseguire all'acquirente il beneficio della esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti inerenti all'esercizio della azienda ceduta, anteriori al trasferimento, che risultino dai libri contabili obbligatori di cui all'art. 2560, comma 2, c.c., con la precisazione che detto effetto, ai sensi dell'art. 24, comma 1, CCII permane anche nell'ipotesi di eventuale successiva apertura di procedura concorsuale.

*Trib. Genova, 30 marzo 2026*

## AUTORIZZAZIONI DEL TRIBUNALE E RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI

### **La nomina dell'esperto non è condizione necessaria per ottenere l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili (1)**

In ambito di composizione negoziata della crisi, la mancata nomina dell'esperto non è condizione ostativa all'autorizzazione ex art. 10 D.L. n. 118/2021 in favore dell'impresa a contrarre finanziamenti prededucibili. Invero, diversamente dall'art. 7 del decreto in parola, che richiede espressamente l'accettazione dell'esperto per la conferma delle misure cautelari e protettive, l'art. 10 si limita a prescrivere una verifica di funzionalità dell'atto rispetto alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori.

*Trib. Treviso, 22 dicembre 2021*

### **La nomina dell'esperto non è condizione necessaria per ottenere l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili (2)**

La nomina dell'esperto incaricato di condurre la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa non è condizione necessaria per dar corso all'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 10, comma 1 lett. a) D.L. 118/21, convertito in L. n. 147/2021, dato che la norma si limita a imporre al tribunale di verificare unicamente la funzionalità dell'atto rispetto alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori. E tale valutazione è senz'altro autonoma rispetto alla conduzione delle trattative, come si ricava sia dalla formulazione dell'art. 10 citato, che, a differenza di altre norme, non subordina l'autorizzazione al parere dell'esperto (cfr. art. 7 stesso DL), e sia dal carattere anticipatorio del finanziamento extra-concorsuale, finalizzato a garantire la sostenibilità economica dell'imprenditore in una prima fase di emersione della crisi.

*App. Venezia, Sez. I, 28 marzo 2024*

### **Inammissibilità di stanza cautelare di sospensione di un contratto di anticipazione bancaria formalizzata all'udienza di comparizione per la conferma delle misure protettive**

In tema di composizione negoziata, è inammissibile l'istanza volta a ottenere un provvedimento "cautelare" di sospensione di un contratto di anticipazione bancaria su fatture, che sia formalizzata solo all'udienza di comparizione per la conferma delle misure protettive. In primo luogo, infatti, il procedimento confermativo ex art. 7 D.L. n. 118/2021 è incentrato su un contraddittorio ispirato a principi di trasparenza, celerità e speditezza, che non ammette differimenti e postula la piena coincidenza tra misure richieste dal debitore ex art. 6 e misure oggetto di conferma da parte del tribunale; in secondo luogo, inoltre, la rideterminazione delle condizioni di un contratto è possibile entro i limiti previsti dalla disciplina speciale dell'art. 10 del menzionato decreto.

*Trib. Ivrea, 10 febbraio 2022*

### **Finanziamenti prededucibili - Strumentalità del finanziamento alla continuità aziendale**

L'autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile si pone come risposta alla necessità, o anche solo all'utilità di ottenere, nel corso delle trattative che si svolgono durante la composizione negoziata, finanziamenti in funzione del risanamento e della prosecuzione dell'attività di impresa. In tale contesto, il vaglio del Tribunale non può prescindere dalla verifica dell'elemento oggettivo su cui l'imprenditore ha avuto accesso alla composizione negoziata, che è lo «squilibrio patrimoniale o economico - finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza», purché risulti «ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa» (art. 2, comma 1, D.L. n. 118/2021); valutazione, questa, necessariamente da condursi esaminando (i) il piano di risanamento proposto dall'imprenditore in crisi e (ii) il complessivo fabbisogno finanziario del debitore. Entro tali precisi parametri va esaminata la strumentalità del finanziamento alla continuità aziendale, come esito prospettico dell'ipotesi di risanamento, da un lato; e alla migliore soddisfazione dei creditori, fondato su un giudizio di natura prognostica tra la situazione in cui non sia erogato il finanziamento e quella in cui l'impresa possa beneficiarne, ancorché gravata da un ulteriore e nuovo credito in prededuzione, dall'altro lato.

*Trib. Bergamo, 5 luglio 2022*

### **Richiesta di nuova autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili: necessità di conferma nomina dell'esperto e dell'ausiliario già nominati per precedente finanziamento**

In ambito di composizione negoziata della crisi, nell'ipotesi in cui sia depositato un nuovo e diverso ricorso col quale l'impresa chiede di essere nuovamente autorizzata a contrarre finanziamenti prededucibili, il Giudice deve chiedere all'esperto il deposito di una sintetica relazione in ordine allo stato delle trattative; inoltre, deve confermare la nomina, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., dell'ausiliario al fine di procedere all'aggiornamento della verifica tecnica dei presupposti della nuova richiesta, ovvero della funzionalità dell'atto rispetto alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori.

*Trib. Treviso, 20 giugno 2022*

### **Nuovo finanziamento prededucibile - Autorizzazione**

Il Giudice può autorizzare ex art. 10 D.L. n. 118/2021 la società alla contrazione di un nuovo finanziamento prededucibile (finanza bridge) ai sensi dell'art. 111 L. fall. a condizione che accerti ex novo, avuto riguardo al business plan aggiornato, la sussistenza dei presupposti di cui al predetto art. 10, intesi come funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori.

*Trib. Treviso, 8 luglio 2022*

### **Accoglimento istanza di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili inizialmente rigettata**

È meritevole di accoglimento l'istanza di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili inizialmente rigettata, ma riproposta dalla società debitrice successivamente a sviluppi tali da configurare la prosecuzione dell'esercizio a cui il finanziamento è strumentale come vantaggiosa per i creditori e da rendere prevedibili adesioni sufficienti a consentire il perfezionamento di un accordo di ristrutturazione.

*Trib. Bologna, 9 gennaio 2023*

## CONCORDATO SEMPLIFICATO

### Possibilità di applicazione - Rapporto tra vecchia e nuova disciplina

Il ricorso per l'omologa del concordato semplificato che sia stato depositato nella vigenza del codice della crisi [nello specifico in data 12/9/2022] si deve ritenere sia regolato dalla nuova disciplina, non rilevando che la composizione negoziata sia iniziata in data antecedente al 15/7/2022, dal momento che la composizione negoziata non può essere considerata una procedura "pendente" alla data di entrata in vigore del Codice della Crisi ex art. 390 CCII in quanto l'art. 18 del D.L. 118/2021 che aveva introdotto il concordato semplificato quale possibile sbocco della composizione negoziata, risulta abrogato dall'art. 46 del D. Lgs. 17 giugno 2022 n. 83.

*Trib. Milano, 16 settembre 2022*

### Ammissibilità delle misure protettive - Insussistenza - Ammissibilità delle misure cautelari atipiche - Sussistenza

Sussiste anche nel concordato semplificato l'esigenza di garantire la cristallizzazione del patrimonio del debitore proteggendolo dalle iniziative esecutive individuali dei creditori, e ciò al duplice fine di evitare che possano essere in tal modo violate le regole della par condicio creditorum, che informano anche la procedura in questione, ovvero possa essere reso inattuabile in piano concordatario.

A tal fine, l'imprenditore che formula la proposta di concordato semplificato non può avvalersi delle misure protettive, le quali, secondo la nozione ricavabile dall'art. 2 lett. p) CCII, sono esclusivamente funzionali allo svolgimento proficuo di trattative con i creditori, nella specie del tutto assenti tanto nella forma negoziale propria degli strumenti di regolazione stragiudiziali quanto in quella procedurale propria del concordato preventivo, non essendo i creditori chiamati ad esprimere un voto.

Può, per contro, avvalersi, in luogo delle misure protettive, del diverso strumento delle misure cautelari, la cui funzione non è solo quella di garantire il buon esito delle trattative, ma anche, ai sensi dell'art. 2, lett. q), CCII, quella di garantire più in generale la conservazione degli effetti dello strumento di regolazione della crisi invocato, effetti che includono senz'altro quello di precludere ai creditori anteriori la realizzazione uti singuli del credito nelle forme dell'esecuzione individuale.

Le misure cautelari richieste dall'imprenditore nel concordato semplificato possono avere ad oggetto anche il divieto generalizzato per i creditori di avviare o proseguire azioni esecutive individuali, tutela che, in tal caso, non si produce in via automatica e provvisoria, ma richiede l'adozione di un provvedimento del giudice, se del caso reso inaudita altera parte con successiva fissazione dell'udienza per la conferma, modifica o revoca ai sensi dell'art. 55, comma 2, CCII.

*Trib. Avellino, 23 marzo 2023*

### Domanda di conferma delle misure protettive e cautelari - Applicabilità degli art. 54 e 55 CCII - Accoglimento

Con riferimento alla domanda di omologa di una proposta di concordato semplificato presentata ai sensi dell'art. 25 *sexies* CCII all'esito di una composizione negoziata e alla domanda del debitore di conferma delle misure cautelari e protettive contestualmente proposta ai sensi dell'art. 40 CCII, in particolare ai sensi dell'ultimo comma, si deve ritenere che trovi applicazione il disposto degli artt. 54, secondo comma, e 55 CCII, in quanto il concordato semplificato, quale attività che, a richiesta del debitore, può essere preceduta dalla composizione negoziata della crisi, rientra ex art. 2, lettera m bis), CCII, tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

*Trib. Milano, 16 settembre 2022*

### Praticabilità dell'ADR con transazione fiscale - Accessibilità al concordato semplificato - Esclusione

In tema di composizione negoziata, qualora in esito al relativo percorso si palesi praticabile il ricorso all'accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR), anche con transazione fiscale, l'imprenditore non è legittimato ad accedere al concordato semplificato, escludendolo l'art. 25 *sexies* CCII, che rende l'istituto in parola utilizzabile solo in via residuale ove risulti impraticabile la soluzione di cui all'art.23, comma 2 lett. b), CCII.

*Trib. Bergamo, 23 settembre 2022*

### Concordato semplificato, elusivo il cambio di sede nell'anno precedente

Il concordato semplificato di cui al D.L. n. 118/2021, pedissequamente confluito nell'attuale art. 25-*sexies* del CCII, ancorché possieda alcune indubbie peculiarità rispetto al concordato preventivo, rientra al pari di quest'ultimo

nell'alveo delle procedure concorsuali, conseguentemente soggiacendo, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio, in applicazione analogica dell'art. 161, comma 1, L. fall., alla regola della irrilevanza del trasferimento della sede sociale nell'anno che precede il deposito del ricorso, il che trova conferma nella linea di continuità tra le norme del D.L. n. 118 cit. e quelle del menzionato CCII, che ex art. 28 esclude la rilevanza del trasferimento del centro degli interessi principali (cd. COMI) intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui all'art. 2 lett. m bis.

*Cass., Sez. 1, 12 aprile 2023, n. 9730*

#### **Ritualità della proposta e vaglio di ammissibilità**

In materia di concordato semplificato, deve escludersi la coincidenza tra vaglio di "ritualità" della proposta (art. 25 *sexies* CCII) e vaglio di "ammissibilità". Ciò si vince, in particolare, dal disposto dell'art. 47 CCII, il quale, mentre con riferimento al concordato preventivo liquidatorio prevede che il Tribunale debba verificare "l'ammissibilità della proposta", con riferimento al concordato in continuità aziendale ritiene debba limitarsi alla verifica della "ritualità della proposta", pur imponendo l'ulteriore sindacato sull'ammissibilità. Tale verifica della ritualità rappresenta, nell'intenzione del legislatore, un *quid minus* rispetto al vaglio di ammissibilità. Tanto premesso, al fine di non rendere oltremodo riduttivo il controllo svolto dal Tribunale, si ritiene che il Tribunale sia tenuto alla verifica non solo della formale sussistenza delle attestazioni nella relazione dell'esperto ex art. 17 CCII, ma anche l'attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni, ritenendo la proposta irrituale ove esse siano prive di motivazione ovvero corredate da motivazioni che non trovino riscontro nella documentazione in atti.

*Trib. Monza, 17 aprile 2023*

#### **Ritualità della proposta e Relazione finale dell'esperto - Requisiti**

In tema di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, il Tribunale valuta la ritualità formale della proposta, ossia verifica i) la relazione finale dell'esperto ex art. 25 *sexies*, comma 1, CCII; ii) il parere dell'esperto ex art. 25 *sexies*, comma 3, CCII; iii) la presentazione del ricorso nel termine di legge; e iv) la competenza del tribunale adito. In particolare, con riguardo al contenuto della relazione finale, la dichiarazione dell'esperto sulla correttezza e buona fede delle trattative, sul loro esito negativo, e sull'impossibilità di individuare una soluzione negoziata con le parti interessate, è requisito imprescindibile di legittimazione dell'imprenditore alla presentazione della proposta. Ed invero, l'assenza di tale dichiarazione è ostativa all'omologa della proposta concordataria. (Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il reclamo avverso il decreto di inammissibilità alla procedura di concordato semplificato, poiché la dichiarazione dell'esperto non reca alcuna indicazione in merito all'effettivo svolgimento di trattative con i creditori né che sia stata ad essi sottoposta alcuna specifica proposta di soluzione e soddisfacimento, anche nelle forme di cui all'art. 23 commi 1 e 2, lett. b)).

*App. Salerno, 6 aprile 2023*

#### **Modifica della proposta nel Concordato Semplificato**

Deve ritenersi consentito al debitore modificare la proposta di concordato semplificato in analogia con quanto previsto per il concordato preventivo dagli artt. 47 co. 4 e 107 CCI.

*Tribunale Mantova, 06 luglio 2023*

#### **Concordato semplificato di gruppo**

In tema di concordato semplificato di gruppo, ancorché sia ammissibile l'opposizione all'omologa presentata dal creditore di una sola delle società della compagine, tale rimedio non coglie nel segno sul piano del merito qualora consti la messa a disposizione di finanza esterna in favore degli enti della compagine, attuata (e cauzionata) mediante la consegna al loro advisor legale di assegni circolari destinati alla riscossione condizionatamente all'omologa dello strumento, valendo detto apporto monetario ad integrare il requisito della rispondenza del concordato al miglior interesse dei creditori di tutte le proponenti.

*Trib. Bergamo, 26 aprile 2023*

#### **Proposta contenente esposizione di dati incompleti e non fedelmente riportati - Omologa - Rigetto**

Va negata l'omologazione di una proposta di concordato semplificato, ex art. 25-*sexies* CCII, nella quale vengono esposti dati incompleti e non fedelmente riportati, e che non prevede alcuna soddisfazione per i creditori chirografari.

*App. Ancona, 27 marzo 2024*

### **Buona fede nella conduzione delle trattative**

Correttezza e buona fede nella conduzione delle trattative possono ritenersi sussistenti anche nel caso di mancato coinvolgimento in sede di negoziazione di alcuni creditori qualora i creditori non coinvolti siano quelli rimasti estranei alla falciatura nella fase negoziata, ossia quelli non interessati dal piano di risanamento, in quella sede proposto, proprio in quanto destinatari del pagamento integrale del loro credito. Né può dirsi che il venir meno della correttezza e buona fede dipenda dall'esito negativo di quel piano, non essendo prevista dal legislatore una rinnovata interlocuzione con tutti i creditori nel momento in cui risulti l'impossibilità di individuare la soluzione idonea al superamento della crisi, atteso che in quel momento il piano diviene esclusivamente liquidatorio, destinato a offrire ai creditori - che ne soggiacciono - una utilità non deteriore rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale. In sostanza, il requisito della buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative è finalizzato a evitare condotte abusive, riservando l'accesso al concordato semplificato a quei casi in cui il rispetto della regolarità garantisce che non sia effettivamente praticabile una soluzione diversa da quella liquidatoria.

*App. Venezia, Sez. I, 28 marzo 2024*

### **Pagamento dei crediti**

La proposta di concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII deve chiaramente includere una tabella dei pagamenti ai creditori nel rispetto della *par condicio creditorum*, non essendo applicabile analogicamente l'art. 84, comma 6, CCII, attesa la natura eccezionale in deroga al principio generale dell'art. 2741 c.c. Il pagamento dei creditori privilegiati potrà essere falciato solo nei limiti della capienza del bene su cui insiste il privilegio, con il resto del credito declassato a chirografario.

*Trib. Ferrara, 7 maggio 2024*



### **Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria**

Ai fini dell'ammissibilità di una proposta di concordato semplificato, attesa la ritualità sotto gli altri punti di vista, è sufficiente che la proposta assicuri un beneficio rispetto all'alternativa liquidatoria anche in misura dell'1%.

*Trib. Milano, 26 giugno 2025*



### **Modifica del piano - Tempistiche e presupposti**

In tema di concordato semplificato, la modifica della proposta concordataria è ammissibile in analogia con quanto previsto per il concordato preventivo dagli artt. 47, comma 4, e 107 CCII laddove intervenga prima che l'ausiliario abbia espresso il proprio parere e non modifichi l'essenza del piano liquidatorio originario.

*Trib. Reggio Emilia, 29 luglio 2025*

*La raccolta delle massime di cui al presente elaborato è avvenuta tramite la consultazione delle seguenti banche dati e portali giuridici online, cui si riconosce il merito della redazione e pubblicazione:*

*<https://www.ilcaso.it/>*

*<https://dirittodellacrisi.it/>*

*<https://www.unijuris.it/>*

*Il presente massimario è pubblicato dalla Camera di commercio di Pistoia-Prato nell'esercizio delle proprie finalità istituzionali e di pubblico interesse, al fine di agevolare operatori, professionisti e imprenditori nella conoscenza della giurisprudenza in materia di Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.*

*La pubblicazione è effettuata senza scopo di lucro e non riproduce la struttura né l'organizzazione delle banche dati sorgente.*